Raccolta non esaustiva di norme e circolari riguardanti il Consulente alla sicurezza per il trasporto di merci pericolose su strada.

(sino al 2011)

Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199.

Semplificazione dei procedimenti in materia di ricorsi amministrativi, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 17 gennaio 1972, n. 13.

Capo I - Ricorso gerarchico

Art. 1. Ricorso.

1. Contro gli atti amministrativi non definitivi è ammesso ricorso in unica istanza all'organo sovraordinato, per motivi di legittimità e di merito, da parte di chi vi abbia interesse.

2. Contro gli atti amministrativi dei Ministri, di enti pubblici o di organi collegiali è ammesso ricorso da parte di chi vi abbia interesse nei casi, nei limiti e con le modalità previsti dalla legge o dagli ordinamenti dei singoli enti.

3. La comunicazione degli atti soggetti a ricorso ai sensi del presente articolo deve recare l'indicazione del termine e dell'organo cui il ricorso deve essere presentato.

Art. 2. Termine - Presentazione.

1. Il ricorso deve essere proposto nel termine di trenta giorni dalla data della notificazione o della comunicazione in via amministrativa dell'atto impugnato e da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

2. Il ricorso è presentato all'organo indicato nella comunicazione o a quello che ha emanato l'atto impugnato direttamente o mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Nel primo caso, l'ufficio ne rilascia ricevuta. Quando il ricorso è inviato a mezzo posta, la data di spedizione vale quale data di presentazione.

3. I ricorsi rivolti, nel termine prescritto, a organi diversi da quello competente, ma appartenenti alla medesima amministrazione, non sono soggetti a dichiarazione di irricevibilità e i ricorsi stessi sono trasmessi d'ufficio all'organo competente.

Art. 3. Sospensione dell'esecuzione.

1. D'ufficio o su domanda del ricorrente proposta nello stesso ricorso o in successiva istanza da presentarsi nei modi previsti dall'art 2, secondo comma, l'organo decidente può sospendere per gravi motivi l'esecuzione dell'atto impugnato.

Art. 4. Istruttoria.

1. L'organo decidente, qualora non vi abbia già provveduto il ricorrente,

comunica il ricorso agli altri soggetti direttamente interessati ed individuabili sulla base dell'atto impugnato.

2. Entro venti giorni dalla comunicazione del ricorso gli interessati possono presentare all'organo cui è diretto deduzioni e documenti.

3. L'organo decidente può disporre gli accertamenti che ritiene utili ai fini della decisione del ricorso.

Art. 5. Decisione.

1. L'organo decidente, se riconosce che il ricorso non poteva essere proposto, lo dichiara inammissibile. Se ravvisa una irregolarità sanabile, assegna al ricorrente un termine per la regolarizzazione e, se questi non vi provvede, dichiara il ricorso improcedibile. Se riconosce infondato il ricorso, lo respinge. Se lo accoglie per incompetenza, annulla l'atto e rimette l'affare all'organo competente. Se lo accoglie per altri motivi di legittimità o per motivi di merito, annulla o riforma l'atto salvo, ove occorra, il rinvio dell'affare all'organo che lo ha emanato.

2. La decisione deve essere motivata e deve essere emessa e comunicata all'organo o all'ente che ha emanato l'atto impugnato, al ricorrente e agli altri interessati, ai quali sia stato comunicato il ricorso, in via amministrativa o mediante notificazione o mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Art. 6. Silenzio.

1. Decorso il termine di novanta giorni dalla data di presentazione del ricorso senza che l'organo adito abbia comunicato la decisione, il ricorso si intende respinto a tutti gli effetti, e contro il provvedimento impugnato è esperibile il ricorso all'autorità giurisdizionale competente, o quello straordinario al Presidente della Repubblica.

Capo II - Ricorso in opposizione

Art. 7. Procedimento.

1. Nei casi previsti dalla legge, il ricorso in opposizione è presentato all'organo che ha emanato l'atto impugnato.

2. Per quanto non espressamente previsto dalla legge, valgono, in quanto applicabili, le norme contenute nel capo I del presente decreto.

Capo III - Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica

Art. 8. Ricorso.

1. Contro gli atti amministrativi definitivi è ammesso ricorso straordinario al Presidente della Repubblica per motivi di legittimità da parte di chi vi abbia interesse.[1]

2. Quando l'atto sia stato impugnato con ricorso giurisdizionale, non è

ammesso il ricorso straordinario da parte dello stesso interessato.[2]

Art. 9. Termine - Presentazione.

1. Il ricorso deve essere proposto nel termine di centoventi giorni dalla data della notificazione o della comunicazione dell'atto impugnato o da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

2. Nel detto termine, il ricorso deve essere notificato nei modi e con le forme prescritti per i ricorsi giurisdizionali ad uno almeno dei controinteressati e presentato con la prova dell'eseguita notificazione all'organo che ha emanato l'atto o al Ministero competente, direttamente o mediante notificazione o mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Nel primo caso l'ufficio ne rilascia ricevuta. Quando il ricorso è inviato a mezzo posta, la data di spedizione vale quale data di presentazione.

3. L'organo, che ha ricevuto il ricorso, lo trasmette immediatamente al Ministero competente, al quale riferisce.

4. Ai controinteressati è assegnato un termine di sessanta giorni dalla notificazione del ricorso per presentare al Ministero che istruisce l'affare deduzioni e documenti ed eventualmente per proporre ricorso incidentale.

5. Quando il ricorso sia stato notificato ad alcuni soltanto dei controinteressati, il Ministero ordina l'integrazione del procedimento, determinando i soggetti cui il ricorso stesso deve essere notificato e le modalità e i termini entro i quali il ricorrente deve provvedere all'integrazione.

Art. 10. Opposizione dei controinteressati.

1. I controinteressati, entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione del ricorso, possono richiedere, con atto notificato al ricorrente e all'organo che ha emanato l'atto impugnato, che il ricorso sia deciso in sede giurisdizionale. In tal caso, il ricorrente, qualora intenda insistere nel ricorso, deve depositare nella segreteria del giudice amministrativo competente, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento dell'atto di opposizione, l'atto di costituzione in giudizio, dandone avviso mediante notificazione all'organo che ha emanato l'atto impugnato ed ai controinteressati e il giudizio segue in sede giurisdizionale secondo le norme del titolo III del testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato, approvato con regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054, e del regolamento di procedura, approvato con regio decreto 17 agosto 1907, n. 642.[3]

2. Il collegio giudicante, qualora riconosca che il ricorso è inammissibile in sede giurisdizionale, ma può essere deciso in sede straordinaria dispone la rimessione degli atti al Ministero competente per l'istruzione dell'affare.

3. Il mancato esercizio della facoltà di scelta, prevista dal primo comma

del presente articolo, preclude ai controinteressati, ai quali sia stato notificato il ricorso straordinario, l'impugnazione dinanzi al Consiglio di Stato in sede giurisdizionale della decisione di accoglimento del Presidente della Repubblica, salvo che per vizi di forma o di procedimento propri del medesimo.[4]

Art. 11. Istruttoria del ricorso - Richiesta di parere.

1. Entro centoventi giorni dalla scadenza del termine previsto dall'art. 9, quarto comma, il ricorso, istruito dal Ministero competente, è trasmesso, insieme con gli atti e i documenti che vi si riferiscono, al Consiglio di Stato per il parere.

2. Trascorso il detto termine, il ricorrente può richiedere, con atto notificato al Ministero competente, se il ricorso sia stato trasmesso al Consiglio di Stato. In caso di risposta negativa o di mancata risposta entro trenta giorni, lo stesso ricorrente può depositare direttamente copia del ricorso presso il Consiglio di Stato.

3. I ricorsi con i quali si impugnano atti di enti pubblici in materie per le quali manchi uno specifico collegamento con le competenze di un determinato Ministero devono essere presentati alla Presidenza del Consiglio dei Ministri che ne cura la relativa istruttoria.

Art. 12. Organo competente ad esprimere il parere sul ricorso straordinario.

1. Il parere sul ricorso straordinario è espresso dalla sezione o dalla commissione speciale, alla quale il ricorso è assegnato.

2. La sezione o la commissione speciale, se rileva che il punto di diritto sottoposto al loro esame ha dato luogo o possa dar luogo a contrasti giurisprudenziali, può rimettere il ricorso all'Adunanza generale.

3. Prima dell'espressione del parere il presidente del Consiglio di Stato può deferire alla Adunanza generale qualunque ricorso che renda necessaria la risoluzione di questioni di massima di particolare importanza.

4. Nei casi previsti nei due commi precedenti l'Adunanza generale esprime il parere su preavviso della sezione o della commissione speciale, alla quale il ricorso è assegnato.

Art. 13. Parere su ricorso straordinario[5]

1. L'organo al quale è assegnato il ricorso, se riconosce che l'istruttoria è incompleta o che i fatti affermati nell'atto impugnato sono in contraddizione con i documenti, può richiedere al Ministero competente nuovi chiarimenti o documenti ovvero ordinare al Ministero medesimo di disporre nuove verificazioni, autorizzando le parti ad assistervi ed a produrre nuovi documenti. Se il ricorso sia stato notificati ad alcuni soltanto dei controinteressati, manda allo stesso Ministero di ordinare l'integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri secondo le

modalità previste nell'art. 9, quinto comma. Se l'istruttoria è completa e il contraddittorio è regolare, esprime parere:

a) per la dichiarazione di inammissibilità, se riconosce che il ricorso non poteva essere proposto, salva la facoltà dell'assegnazione di un breve termine per presentare all'organo competente il ricorso proposto, per errore ritenuto scusabile, contro atti non definitivi;

b) per l'assegnazione al ricorrente di un termine per la regolarizzazione, se ravvisa una irregolarità sanabile, e, se questi non vi provvede, per la dichiarazione di improcedibilità del ricorso;

c) per la reiezione, se riconosce infondato il ricorso;

d) per accoglimento e la rimessione degli atti all'organo competente, se riconosce fondato il ricorso per il motivo di incompetenza;

e) per l'accoglimento, salvo gli ulteriori provvedimenti dell'amministrazione, se riconosce fondato il ricorso per altri motivi di legittimità.

Art. 14. Decisione del ricorso straordinario.

1. La decisione del ricorso straordinario è adottata con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministero competente. Questi, ove intenda proporre una decisione difforme dal parere del Consiglio di Stato, deve sottoporre l'affare alla deliberazione del Consiglio dei Ministri.

2. Qualora il Ministro competente per l'istruttoria del ricorso non intenda proporre al Consiglio dei Ministri una decisione difforme dal parere del Consiglio di Stato, la decisione del ricorso deve essere conforme al parere predetto.

3. Qualora il decreto di decisione del ricorso straordinario pronunci l'annullamento di atti amministrativi generali a contenuto normativo, del decreto stesso deve essere data, a cura dell'Amministrazione interessata, nel termine di trenta giorni dalla emanazione, pubblicità nelle medesime forme di pubblicazione degli atti annullati.

4. Nel caso di omissione da parte dell'amministrazione, può provvedervi la parte interessata, ma le spese sono a carico dell'amministrazione stessa.

Art. 15. Revocazione.

1. I decreti del Presidente della Repubblica che decidono i ricorsi straordinari possono essere impugnati per revocazione nei casi previsti dall'art. 395 del codice di procedura civile.

2. Nei casi previsti nei numeri 4 e 5 dell'art. 395 del codice di procedura civile il ricorso per revocazione deve essere proposto nel termine di sessanta giorni dalla data della notificazione o della

comunicazione in via amministrativa o della pubblicazione del decreto impugnato nei modi stabiliti dai regolamenti particolari delle singole amministrazioni; negli altri casi il termine di sessanta giorni decorre dal giorno della scoperta o dell'accertamento del dolo o della falsità o del recupero dei documenti.

3. Al ricorso per revocazione sono applicabili, le norme contenute nel presente capo.

Capo IV - Disposizioni finali e transitorie

Art. 16. Norme transitorie.

1. I ricorsi previsti dall'art. 1, primo comma, già esperibili in più gradi, continuano ad essere ammessi secondo le norme anteriori, qualora siano stati proposti o il relativo termine di proposizione sia ancora in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.

2. I termini per la proposizione dei ricorsi previsti nei capi I e II, in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, continuano a decorrere fino alla scadenza originariamente prevista, se superiori ai trenta giorni sono prorogati fino ai trenta giorni se inferiori.

3. La norma dell'art. 12, primo comma, si applica ai ricorsi straordinari trasmessi al Consiglio di Stato e sui quali l'Adunanza generale non abbia ancora espresso il parere alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 17. Norma finale.

1. Sono abrogate tutte le disposizioni contrarie al presente decreto o con esso incompatibili.

[1] V. art. 7, comma 3, del d.P.R. 426/1984 per le materie di competenza della Sezione autonoma di Bolzano.

[2] V. art. 20, ultimo comma, della L. 1034/1971;

[3] V. sentenza della Corte costituzionale, 9-29 luglio 1982, n. 148.

[4] V. sentenza della Corte costituzionale, 9-29 luglio 1982, n. 148.

[5] V. anche art. 3, comma 4, della L. 205/2000 in tema di misure cautelari.

DIRETTIVA 96/35/CE DEL CONSIGLIO del 3 giugno 1996

relativa alla designazione e alla qualificazione professionale dei consulenti per la sicurezza dei trasporti su strada, per ferrovia o per via navigabile di merci pericolose

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 75,
vista la proposta della Commissione (1),
visto il parere del Comitato economico e sociale (2),
deliberando conformemente alla procedura di cui all'articolo 189 C del trattato (3),
considerando che, nel corso degli anni, il trasporto nazionale e internazionale di merci pericolose è aumentato considerevolmente e che di conseguenza è aumentato il rischio di incidenti;
considerando che taluni incidenti nel campo dei trasporti di merci pericolose possono derivare da un'insufficiente conoscenza dei rischi inerenti a questi trasporti;
considerando che, nel quadro della realizzazione del mercato interno per quel che riguarda i trasporti, si rende necessario adottare opportune misure per garantire una prevenzione più efficace dei rischi inerenti a questo genere di trasporti;
considerando che la direttiva 89/391/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1989, concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro (4), non introduce alcuna misura contro i rischi inerenti al trasporto di merci pericolose;
considerando che è opportuno esigere che le imprese di trasporto di merci pericolose nonché le imprese che effettuano operazioni di carico o scarico connesse a tali trasporti rispettino le norme sulla prevenzione dei rischi inerenti al trasporto di merci pericolose, sia che si tratti di trasporto per strada, per ferrovia o per via navigabile; che per facilitare il conseguimento di tale obiettivo è opportuno prevedere la designazione di consulenti per la sicurezza dei trasporti di merci pericolose che abbiano una formazione professionale adeguata;
considerando che l'obiettivo fondamentale della formazione professionale dei consulenti deve essere la conoscenza delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative essenziali applicabili a tali trasporti;
considerando che è necessario che gli Stati membri istituiscano un quadro comune minimo per quanto riguarda la formazione professionale, che deve essere sancita dal superamento di un esame;
considerando che è necessario che gli Stati membri rilascino un certificato di modello comunitario che attesti la qualificazione professionale dei consulenti, cosicché i titolari del certificato possano esercitare la loro attività in tutta la Comunità;
considerando che la qualificazione professionale dei consulenti contribuirà al miglioramento della qualità del servizio nell'interesse degli utenti; che essa contribuirà inoltre a ridurre al minimo i rischi di incidenti che possono causare un deterioramento irreversibile dell'ambiente e gravi danni che potrebbero mettere a repentaglio l'integrità fisica di chiunque entri in contatto con merci pericolose,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Obiettivo
Gli Stati membri adottano le misure necessarie, secondo le condizioni stabilite dalla presente direttiva, affinché ogni impresa la cui attività comporta trasporti di merci pericolose su strada, per ferrovia o per via navigabile, oppure operazioni di carico o scarico connesse a tali trasporti designino, entro il 31 dicembre 1999, uno o più consulenti per la sicurezza dei trasporti di merci pericolose incaricati della prevenzione dei rischi per le persone, per i beni o per l'ambiente inerenti a tali attività.

Articolo 2

Definizioni
Ai fini della presente direttiva si intende per:
a) «impresa»: ogni persona fisica, persona giuridica con o senza fini di lucro, ogni associazione o gruppo di persone senza personalità giuridica con o senza fini di lucro, nonché ogni organismo soggetto alla pubblica autorità, dotato di personalità giuridica propria o dipendente da un'autorità avente tale personalità, che effettua il trasporto, il carico o lo scarico di merci pericolose;
b) «consulente per la sicurezza dei trasporti di merci pericolose», in appresso denominato «consulente»: ogni persona designata dal capo dell'impresa per svolgere i compiti e esercitare le funzioni definite all'articolo 4, ed in possesso del certificato di formazione di cui all'articolo 5;
c) «merci pericolose»: le merci definite come tali nell'allegato A della direttiva 94/55/CE del Consiglio, del 21 novembre 1994, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al trasporto di merci pericolose su strada (1);
d) «attività di cui trattasi»: i trasporti di merci pericolose su strada, per ferrovia o per via navigabile, ad eccezione delle vie navigabili nazionali non collegate alle vie navigabili degli altri Stati membri, o le operazioni di carico e scarico connesse a tali trasporti.

Articolo 3

Esenzioni
Gli Stati membri possono prevedere che la presente direttiva non si applichi alle imprese:
a) le cui attività di cui trattasi riguardano trasporti di merci pericolose effettuati con mezzi di trasporto di proprietà o sotto la responsabilità delle forze armate, ovvero b) le cui attività di cui trattasi riguardano quantitativi limitati, per ogni unità di trasporto, al di sotto dei limiti definiti dai marginali 10010 e 10011 di cui all'allegato B della direttiva 94/55/CE, ovvero c) che non effettuano, a titolo di attività principale o accessoria, trasporti di merci pericolose od operazioni di carico o scarico connesse a tali trasporti, ma che effettuano occasionalmente trasporti nazionali di merci pericolose od operazioni di carico o scarico connesse a tali trasporti che presentano un grado di pericolosità o un rischio di inquinamento minimi.

Articolo 4

Ruolo e designazione del consulente per la sicurezza
1. Sotto la responsabilità del capo dell'impresa, funzione essenziale del consulente è ricercare tutti i mezzi e promuovere ogni azione, nei limiti delle attività di cui trattasi dell'impresa, per facilitare lo svolgimento di tali attività nel rispetto delle normative applicabili e in condizioni ottimali di sicurezza. Le sue funzioni, adattate alle attività dell'impresa, sono definite nell'allegato I.
2. La funzione di consulente può essere svolta anche dal capo dell'impresa, da una persona che svolge altre mansioni nell'impresa o da una persona non appartenente a quest'ultima, purché l'interessato sia effettivamente in grado di svolgere i suoi compiti di consulente.
3. Ogni impresa interessata comunica, se ne è richiesta, all'autorità competente o all'organismo all'uopo designato da ciascuno Stato membro, l'identità del proprio consulente per le merci pericolose.

Articolo 5

Certificato di formazione
1. Il consulente deve essere titolare di un certificato di formazione professionale di modello comunitario, in appresso denominato «il certificato», valido per il o i modi di trasporto di cui trattasi. Detto certificato è rilasciato dall'autorità competente o dall'organismo all'uopo designato da

ciascuno Stato membro.
2. Per ottenere il certificato, il candidato deve ricevere una formazione sanzionata dal superamento di un esame riconosciuto dall'autorità competente dello Stato membro.
3. Obiettivo fondamentale della formazione è fornire al candidato una conoscenza sufficiente dei rischi inerenti ai trasporti di merci pericolose, una conoscenza sufficiente delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative ai modi di trasporto in questione nonché dei compiti definiti nell'allegato I.
4. L'esame deve vertere almeno sulle materie di cui all'elenco all'allegato II.
5. Il modello del certificato è conforme a quello che figura all'allegato III.
6. Il certificato è riconosciuto da tutti gli Stati membri.

Articolo 6

Validità del certificato
Il certificato è valido per un periodo di cinque anni. La validità del certificato è automaticamente rinnovata per periodi di cinque anni se il titolare, nel corso dell'anno immediatamente precedente la scadenza del suo certificato, ha seguito un corso di formazione complementare o superato una prova di controllo, entrambi riconosciuti dall'autorità competente.

Articolo 7

Notifica di incidente
Quando nel corso di un trasporto o di un'operazione di carico o di scarico effettuati dall'impresa interessata si sia verificato un incidente che abbia recato pregiudizio alle persone, ai beni o all'ambiente, il consulente provvede alla redazione di una relazione d'incidente destinata alla direzione dell'impresa, o se del caso, ad un'autorità pubblica locale, dopo aver raccolto tutte le informazioni utili allo scopo.
Tale relazione non può sostituire le relazioni redatte dalla direzione dell'impresa che potrebbero essere richieste negli Stati membri ai sensi di qualsiasi altra legislazione internazionale, comunitaria o nazionale.

Articolo 8

Adeguamento della direttiva
Le modifiche necessarie all'adeguamento della presente direttiva al progresso scientifico e tecnico nei settori compresi nel suo ambito d'applicazione sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 9.

Articolo 9
1. La Commissione è assistita dal comitato per il trasporto di merci pericolose istituito dall'articolo 9 della direttiva 94/55/CE, in appresso denominato «comitato», composto dai rappresentanti degli Stati membri e presieduto dal rappresentante della Commissione.
2. Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure da adottare. Il comitato formula il suo parere entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza della questione in esame. Il parere è formulato alla maggioranza prevista dall'articolo 148, paragrafo 2 del trattato per l'adozione delle decisioni che il Consiglio deve prendere su proposta della Commissione. Nelle votazioni in seno al comitato, ai voti dei rappresentanti degli Stati membri è attribuita la ponderazione fissata nell'articolo precitato. Il presidente non partecipa al voto.
3. a) La Commissione adotta le misure previste qualora siano conformi al parere del comitato.
b) Se le misure previste non sono conformi al parere formulato dal comitato, o in mancanza di

parere, la Commissione sottopone senza indugio al Consiglio una proposta in merito alle misure da prendere. Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata.
Se, alla scadenza del termine di tre mesi a decorrere dalla data in cui è stato adito, il Consiglio non ha deliberato, la Commissione adotta le misure proposte.

Articolo 10
La presente direttiva lascia impregiudicate le disposizioni in materia di sicurezza e di salute dei lavoratori durante il lavoro, di cui alla direttiva 89/391/CEE e dalle specifiche direttive di applicazione della medesima.

Articolo 11
1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 31 dicembre 1999 e ne informano immediatamente la Commissione.
Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate da un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.
2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 12
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Lussemburgo, addì 3 giugno 1996.
Per il Consiglio Il Presidente T. TREU

ALLEGATO I

ELENCO DELLE MANSIONI DEL CONSULENTE DI CUI ALL'ART. 4, PARAGRAFO 1

Il consulente è incaricato, in particolare, dei seguenti compiti:
- verificare l'osservanza delle norme in materia di trasporto di merci pericolose,
- consigliare l'impresa nelle operazioni relative al trasporto di merci pericolose,
- provvedere a redigere una relazione annuale, destinata alla direzione dell'impresa o eventualmente ad un'autorità pubblica locale, relativa alle attività della medesima per quanto concerne il trasporto di merci pericolose. La relazione è conservata per cinque anni e, su richiesta, messa a disposizione delle autorità nazionali.

I compiti del consulente comprendono in particolare l'esame delle seguenti prassi e procedure relative alle attività di cui trattasi dell'impresa:
- le procedure volte a far rispettare le norme in materia di identificazione delle merci pericolose trasportate;
- le prassi dell'impresa per quanto concerne la considerazione, all'atto dell'acquisto dei mezzi di trasporto, di qualsiasi particolare esigenza relativa alle merci pericolose trasportate;
- le procedure di verifica del materiale utilizzato per il trasporto di merci pericolose o per le operazioni di carico o scarico;
- il possesso, da parte del personale interessato dell'impresa, di un'adeguata formazione e iscrizione di tale formazione nei rispettivi fascicoli personali;
- l'applicazione di procedure d'urgenza adeguate agli eventuali incidenti o eventi imprevisti che possano pregiudicare la sicurezza durante il trasporto di merci pericolose o le operazioni di carico o scarico;
- il ricorso ad analisi e, se necessario, la redazione di relazioni sugli incidenti, gli eventi imprevisti o le infrazioni gravi constatate nel corso del trasporto delle merci pericolose o durante le operazioni di carico o scarico;
- l'attuazione di misure appropriate per evitare la ripetizione di incidenti, eventi imprevisti o infrazioni gravi;
- la considerazione delle disposizioni legislative e delle particolari esigenze relative al trasporto di merci pericolose, per quanto concerne la scelta e l'utilizzo di subfornitori o altri interessati;
- la verifica che il personale incaricato del trasporto di merci pericolose oppure del carico o dello scarico di tali merci disponga delle procedure di esecuzione e di istruzioni dettagliate;
- l'avvio di azioni di sensibilizzazione ai rischi connessi al trasporto di merci pericolose o al carico o scarico di tali merci;
- l'istituzione di procedure di verifica volte a garantire la presenza, a bordo dei mezzi di trasporto, dei documenti e delle attrezzature di sicurezza che devono accompagnare il trasporto e la loro conformità alle normative;
- l'istituzione di procedure di verifica dell'osservanza delle norme relative alle operazioni di carico e scarico.

ALLEGATO II

ELENCO DELLE MATERIE DI CUI ALL'ART. 5, PARAGRAFO 4

Le conoscenze da verificare ai fini del rilascio del certificato devono vertere almeno sulle seguenti materie:
I. Le misure generali di prevenzione e di sicurezza, quali:
- conoscenza dei tipi di conseguenze che possono essere provocate da un incidente che coinvolge merci pericolose;
- conoscenza delle principali cause di incidenti.
II. Le disposizioni relative al modo di trasporto utilizzato previste dalla legislazione nazionale, dalle norme comunitarie, dalle convenzioni e dagli accordi internazionali, in particolare per quanto riguarda:
1) la classificazione delle merci pericolose:
- procedura di classificazione delle soluzioni e delle miscele,
- struttura dell'enumerazione delle materie,
- classi di merci pericolose e principi di classificazione,
- natura delle materie e degli oggetti pericolosi trasportati,
- proprietà fisico-chimiche e tossicologiche;
2) le condizioni generali di imballaggio, comprese le cisterne e i contenitori:
- tipi di imballaggi nonché codificazione e marcatura,
- requisiti relativi agli imballaggi e prescrizioni riguardanti le prove sugli imballaggi,
- stato dell'imballaggio e controllo periodico;
3) le iscrizioni e le etichette di pericolo:
- iscrizione sulle etichette di pericolo,
- apposizione e eliminazione delle etichette di pericolo,
- segnaletica e etichettatura;
4) le indicazioni che devono figurare nei documenti di trasporto:
- informazioni contenute nei documenti di trasporto,
- dichiarazione di conformità del mittente;
5) il modo di invio, le restrizioni di spedizione:
- carico completo,
- trasporto alla rinfusa,
- trasporto in grandi recipienti per carichi sfusi,
- trasporto in contenitori,
- trasporto in cisterne fisse o amovibili;
6) il trasporto di persone;
7) i divieti e le precauzioni relativi al carico in comune;
8) la separazione dei materiali;
9) le limitazioni dei quantitativi trasportati ed i quantitativi esentati;
10) il maneggio e la sistemazione del carico:
- carico e scarico (tasso di riempimento),
- sistemazione e separazione;
11) la pulizia e/o il degassamento prima del carico e dopo lo scarico;
12) l'equipaggio: formazione professionale;
13) i documenti di bordo:
- documenti di trasporto,
- consegne scritte,
- certificato di autorizzazione del veicolo,
- certificato di formazione per i conducenti di veicoli,
- attestato di formazione per la navigazione interna,

- copia di qualsiasi deroga,
- altri documenti;

14) le consegne di sicurezza: applicazione delle istruzioni e attrezzatura per la protezione del guidatore;
15) gli obblighi di sorveglianza: sosta e parcheggio;
16) le norme e le restrizioni esistenti in materia di circolazione o di navigazione;
17) gli scarichi operativi o accidentali di sostanze inquinanti;
18) i requisiti relativi al materiale di trasporto.

ALLEGATO III

MODELLO DI CERTIFICATO DI CUI ALL'ARTICOLO 5, PARAGRAFO 5

Certificato CE di formazione per i consulenti per la sicurezza dei trasporti di merci pericolose
Certificato n.:
Segno distintivo dello Stato membro che rilascia il certificato:
Cognome:
Nome completo:
Luogo di nascita e data:
Nazionalità:
Firma del titolare:
valido sino al .... (data) per le imprese di trasporto di merci pericolose nonché per le imprese che effettuano operazioni di carico o scarico connesse a tale trasporto:
su strada
per ferrovia
per via navigabile
Rilasciato da:
Data:
Firma:
Rinnovato fino al:
Da:
Data:
Firma:

DECRETO LEGISLATIVO 4 febbraio 2000, n. **40**.

Attuazione della direttiva 96/35/CE relativa alla designazione e alla qualificazione professionale dei consulenti per la sicurezza dei trasporti su strada, per ferrovia o per via navigabile di merci pericolose.
(Dalla G.U. n. 52 del 3.3.2000)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 ed 87 della Costituzione;

Vista la legge 5 febbraio 1999, n. 25;

Vista la direttiva 96/35/CE del Consiglio del 3 giugno 1996, relativa alla designazione e alla qualificazione professionale dei consulenti per la sicurezza dei trasporti su strada, per ferrovia o per via navigabile di merci pericolose;

Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni ed integrazioni, con il quale è stato emanato il nuovo codice della strada;

Visto il decreto legislativo 13 gennaio 1999, n. 41, di attuazione delle direttive 96/49/CE e 96/87/CE, relative al trasporto di merci pericolose per ferrovia;

Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione in data 4 settembre 1996, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 282 del 2 dicembre 1996, e successive modificazioni ed integrazioni, di attuazione della direttiva 94/55/CE relativa alle norme per il trasporto su strada delle merci pericolose;

Vista la deliberazione dei Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 gennaio 2000;

Sulla proposta dei Ministri per le politiche comunitarie e dei trasporti e della navigazione, di concerto con i Ministri degli affari esteri, dell'interno, della giustizia e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

E M A N A

il seguente decreto legislativo:

Art. 1.
Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si intende per:

a) «impresa»: una o più persone fisiche, una persona giuridica con o senza fini di lucro, una associazione senza personalità giuridica con o senza fini di lucro, che effettuano il trasporto, il carico o lo scarico di merci pericolose;

b) «capo dell'impresa»: il titolare od il legale rappresentante dell'impresa;

c) «consulente per la sicurezza dei trasporti di merci pericolose», in appresso denominato «consulente»: ogni persona designata dal capo dell'impresa per svolgere i compiti ed esercitare le funzioni definite all'articolo 4 ed in possesso del certificato di cui all'articolo 5;

d) «merci pericolose»: le merci definite come tali nell'allegato *A* al decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 4 settembre 1996 e successivi aggiornamenti, per i trasporti su strada, e nell'allegato al decreto legislativo 13 gennaio 1999, n. 41, e successivi aggiornamenti, per i trasporti per ferrovia.

Art. 2.
Campo di applicazione

1. Salvo quanto previsto al comma 2, le disposizioni del presente decreto si applicano alle imprese che effettuano operazioni di trasporto di merci pericolose su strada, per ferrovia o per via navigabile interna, oppure operazioni di carico e scarico connesse a tali trasporti.

2. Le disposizioni dei presente decreto non si applicano:
a) alle attività di cui al comma 1 effettuate con mezzi di trasporto di proprietà delle Forze armate o delle Forze di polizia ovvero con mezzi di trasporto impiegati sotto la responsabilità delle stesse;
b) alle attività di cui al comma 1 effettuate per vie navigabili interne nazionali non collegate alle vie navigabili interne degli altri Stati dell'Unione europea.

Art. 3.
Obblighi del capo dell'impresa

1. Al fine di garantire un'efficace prevenzione dei rischi inerenti le operazioni di cui all'articolo 2, comma 1, il capo dell'impresa nomina, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, uno o più consulenti in possesso del certificato di formazione professionale di cui al presente decreto.

2. Può essere consulente lo stesso capo dell'impresa ovvero un dipendente dell'impresa ovvero una persona esterna a quest'ultima. Le

funzioni del consulente, adattate all'attività dell'impresa, sono definite all'articolo 4.

3. Il capo dell'impresa comunica all'ufficio provinciale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione competente per territorio la nomina del o dei propri consulenti, indicandone le complete generalità.

4. Il capo dell'impresa conserva la relazione di cui all'articolo 4, comma 1, per cinque anni e, su richiesta, la mette a disposizione dell'ufficio di cui al comma 3.

5. La responsabilità sull'osservanza, da parte dell'impresa, delle norme in materia di trasporto di merci pericolose e del loro carico e scarico è del capo dell'impresa stessa.

6. Sono esentate dall'obbligo di nominare il consulente:
a) le imprese esercenti le attività di cui all'articolo 2, comma 1, riguardanti trasporti su strada di quantitativi limitati, per ogni unità di trasporto, al di sotto dei limiti definiti dai marginali 10010 e 10011 dell'allegato *B* al decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 4 settembre 1996 e successivi aggiornamenti;
b) le imprese esercenti le attività di cui al comma 1 definite dal Ministro dei trasporti e della navigazione, con decreto da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, quando i trasporti di merci pericolose, o le operazioni di carico o scarico ad essi connesse, non siano effettuati a titolo di attività principale od accessoria dell'impresa, ma vengano effettuati occasionalmente, in ambito esclusivamente nazionale e le merci trattate presentino un grado di pericolosità o di inquinamento minimi.

Art. 4.
Obblighi del consulente

1. Il consulente, in seguito alla verifica delle prassi e delle procedure indicate nell'allegato I, redige una relazione nella quale, per ciascuna operazione relativa all'attività dell'impresa, indica le eventuali modifiche procedurali ovvero strutturali necessarie per l'osservanza delle norme in materia di trasporto, di carico e scarico di merci pericolose nonché per lo svolgimento dell'attività dell'impresa in condizioni ottimali di sicurezza.

2. Il consulente redige la relazione di cui al comma 1 annualmente e ogni qualvolta intervengano eventi modificativi delle prassi e delle procedure poste alla base della relazione stessa ovvero delle norme in materia di trasporto, carico e scarico di merci pericolose.

3. Il consulente consegna la relazione di cui al comma 1 al capo dell'impresa.

4. Quando nel corso di un trasporto ovvero di una operazione di carico o scarico si sia verificato un incidente che abbia recato pregiudizio alle persone, ai beni o all'ambiente, il consulente, dopo aver raccolto tutte le informazioni utili, provvede alla redazione di una relazione d'incidente.

5. La relazione di cui al comma 4 è trasmessa al capo dell'impresa e, per il tramite degli uffici provinciali della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, al Ministero dei trasporti e della navigazione - Dipartimento dei trasporti terrestri.

Art. 5.
Qualificazione dei consulenti

1. Il consulente deve avere una conoscenza sufficiente dei rischi inerenti il trasporto e le operazioni di carico e scarico di merci pericolose e delle disposizioni normative vigenti in materia, nonché dei compiti definiti nell'allegato I, e deve possedere un certificato di formazione professionale rilasciato dal Ministero dei trasporti e della navigazione - Dipartimento dei trasporti terrestri, a seguito del superamento di un apposito esame.

2. L'esame di cui al comma 1 deve riguardare le materie di cui all'allegato II, ovvero, qualora il candidato intenda conseguire il certificato di formazione professionale limitatamente a determinati tipi di merci pericolose o a determinate modalità di trasporto, solo le materie di cui alle seguenti classi di merci:

- *a)* classe 1 (esplosivi);
- *b)* classe 2 (gas);
- *c)* classe 7 (materie radioattive);
- *d)* classi 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 8 e 9 (solidi e liquidi);
- *e)* numeri UN 1202, 1203, 1223 (prodotti petroliferi).

3. Il certificato di formazione professionale è conforme al modello di cui all'allegato III e deve indicare chiaramente la tipologia di merci pericolose e le modalità di trasporto per le quali è stato rilasciato.

4. Il certificato di cui al comma 3 è valido per un periodo di cinque anni ed è rinnovato periodicamente ogni cinque anni se il titolare, nel corso dell'anno immediatamente precedente il termine di ciascun quinquennio, ha superato una prova di controllo volta ad accertare sia il permanere delle conoscenze di cui ai commi 1 e 2, sia l'acquisizione della conoscenza delle eventuali modifiche ed integrazioni intervenute in materia.

5. Il Ministro dei trasporti e della navigazione, con decreto, da adottarsi in sede di prima attuazione entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, individua il numero e la composizione delle commissioni di esame, nonché i requisiti e le modalità di nomina dei relativi componenti. Limitatamente alle modalità di svolgimento dell'esame di cui al comma 1 si applicano, ove compatibili, le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni.

6. Le spese per la partecipazione agli esami di cui al comma 1 e alla prova di controllo di cui al comma 4, quelle relative al rilascio ed al

rinnovo dei certificati di formazione professionale, nonché quelle per il funzionamento delle commissioni esaminatrici e le indennità da corrispondere ai componenti delle commissioni medesime sono a carico dei candidati. Le somme relative sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreto del Ministro dei tesoro, del bilancio e della programmazione economica, ad apposita unità previsionale del Ministero dei trasporti e della navigazione.

7. Con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono determinati gli importi dei diritti da versare ai sensi del comma 6 e le relative modalità di versamento; per la determinazione della misura dei compensi a favore dei componenti delle commissioni si applicano le disposizioni del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 23 marzo 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 134 del 10 giugno 1995.

8. Il certificato di formazione professionale rilasciato dall'autorità competente di uno Stato membro dell'Unione europea conformemente all'allegato III è valido per l'esercizio dell'attività di consulente in Italia.

Art. 6.
S a n z i o n i

1 . Il capo dell'impresa che viola le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 1, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire tremilioni a lire diciottomilioni.

2. Il capo dell'impresa che viola le disposizioni di cui all'articolo 3, commi 3 e 4, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire unmilione a lire seimilioni.

3. Il consulente che viola le disposizioni di cui all'articolo 4, commi 1, 2 e 4, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire due milioni a lire dodicimilioni.

4. Il consulente che viola le disposizioni di cui all'articolo 4, commi 3 e 5, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire unmilione a lire seimilioni.

5. La vigilanza sull'osservanza delle disposizioni del presente decreto è affidata agli uffici provinciali della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.

6. Le sanzioni di cui ai commi 1, 2, 3, e 4, sono irrogate dal prefetto.

Art. 7.
Disposizioni transitorie e finali

1. I titolari o dipendenti di imprese con sede sul territorio nazionale i quali attestino, con dichiarazione sostitutiva di atto notorio, di aver di fatto assolto, nel periodo antecedente alla data di entrata in vigore del presente decreto, alla funzione equivalente a quella prevista per il consulente, possono richiedere al Ministero dei trasporti e della navigazione il rilascio di un certificato provvisorio che consentirà di continuare ad assolvere la funzione di consulente esclusivamente presso l'impresa di cui essi sono titolari o dipendenti.

2. I titolari del certificato provvisorio, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, devono conseguire il certificato di formazione professionale di cui all'articolo 5, presentando la relativa domanda con le modalità ed entro i termini fissati ai sensi del comma 5 dello stesso articolo.

3. Restano ferme le disposizioni vigenti in materia di sicurezza e di salute dei lavoratori durante il lavoro.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 febbraio 2000

CIAMPI

D'ALEMA, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

TOIA, *Ministro per le politiche comunitarie*

BERSANI, *Ministro dei trasporti e della navigazione*

DINI, *Ministro degli affari esteri*

BIANCO, *Ministro dell'interno*

DILIBERTO, *Ministro della giustizia*

AMATO, *Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica*

ALLEGATO I

ELENCO DELLE MANSIONI DEL CONSULENTE
DI CUI ALL'ARTICOLO 5, COMMA 1

I compiti del consulente comprendono in particolare l'esame delle seguenti prassi e procedure relative alle attività dell'impresa riguardanti il trasporto di merci pericolose e le operazioni di carico e scarico di tali merci:

le procedure volte a far rispettare le norme in materia di identificazione delle merci pericolose trasportate;

le prassi dell'impresa per quanto concerne la considerazione, all'atto dell'acquisto dei mezzi di trasporto, di qualsiasi particolare esigenza relativa alle merci pericolose trasportate;

le procedure di verifica del materiale utilizzato per il trasporto di merci pericolose o per le operazioni di carico o scarico;

il possesso, da parte del personale interessato dell'impresa, di un'adeguata formazione nei rispettivi fascicoli personali;

l'applicazione dì procedure d'urgenza adeguate agli eventuali incidenti o eventi imprevisti che possano pregiudicare la sicurezza durante il trasporto di merci pericolose o le operazioni di carico o scarico;

il ricorso ad analisi e, se necessario, la redazione di relazioni sugli incidenti, gli eventi imprevisti o le infrazioni gravi constatate nel corso del trasporto delle merci pericolose o durante le operazioni di carico o scarico;

l'attuazione di misure appropriate per evitare la ripetizione di incidenti, eventi imprevisti o infrazioni gravi;

la considerazione delle disposizioni legislative e delle particolari esigenze relative al trasporto di merci pericolose, per quanto concerne la scelta e l'utilizzo di subfornitori o altri interessati;

la verifica che il personale incaricato del trasporto di merci pericolose oppure del carico o dello scarico di tali merci disponga delle procedure di esecuzione e di istruzioni dettagliate;

l'avvio di azioni di sensibilizzazione ai rischi connessi al trasporto di merci pericolose o al carico o scarico di tali merci;

l'istituzione di procedure di verifica volte a garantire la presenza, a bordo dei mezzi di trasporto, dei documenti e delle attrezzature di sicurezza che devono accompagnare il trasporto e la loro conformità alle normative;

l'istituzione di procedure di verifica dell'osservanza delle norme relative alle operazioni di carico e scarico.

ALLEGATO II

ELENCO DELLE MATERIE
DI CUI ALL'ARTICOLO 5, COMMA 2

Le conoscenze da verificare ai fini del rilascio del certificato devono vertere almeno sulle seguenti materie:

I. Le misure generali di prevenzione e di sicurezza, quali:
- conoscenza dei tipi di conseguenze che possono essere provocate da un incidente che coinvolge merci pericolose;
- conoscenza delle principali cause di incidenti.

II. Le disposizioni relative al modo di trasporto utilizzato dalla legislazione nazionale, dalle norme comunitarie, dalle convenzioni e dagli accordi internazionali, in particolare per quanto riguarda:

1) la classificazione delle merci pericolose:
   - procedura di classificazione delle soluzioni e delle miscele;
   - struttura dell'enumerazione delle materie;
   - classi di merci pericolose e principi di classificazione;
   - natura delle materie e degli oggetti pericolosi trasportati;
   - proprietà fisico-chimiche e tossicologiche;

2) le condizioni generali di imballaggio, comprese le cisterne e i contenitori:
   - tipi di imballaggi nonché codificazione e marcatura;
   - requisiti relativi agli imballaggi e prescrizioni riguardanti le prove sugli imballaggi;
   - stato dell'imballaggio e controllo periodico;

3) le iscrizioni e le etichette di pericolo:
   - iscrizione sulle etichette di pericolo;
   - apposizione e eliminazione delle etichette di pericolo;
   - segnaletica e etichettatura;

4) le indicazioni che devono figurare nei documenti di trasporto:
   - informazioni contenute nei documenti di trasporto;
   - dichiarazione di conformità del mittente;

5) il modo di invio, le restrizioni di spedizione:
   - carico completo;
   - trasporto alla rinfusa;
   - trasporto in grandi recipienti per carichi sfusi;
   - trasporto in contenitori;
   - trasporto in cisterne fisse o amovibili;

6) il trasporto di persone;

7) i divieti e le precauzioni relativi al carico in comune;

8) la separazione dei materiali;

9) le limitazioni dei quantitativi trasportati ed i quantitativi esentati;

10) il maneggio e la sistemazione del carico:
   - carico e scarico (tasso di riempimento);
   - sistemazione e separazione;

11) la pulizia e/o il degassamento prima del carico e dopo lo scarico;

12) l'equipaggio: formazione professionale;

13) i documenti di bordo:
   - documenti di trasporto;
   - consegne scritte;
   - certificato di autorizzazione del veicolo;
   - certificato di formazione per i conducenti di veicoli;
   - attestato di formazione per la navigazione interna;

copia di qualsiasi deroga;
altri documenti;

14) le consegne di sicurezza: applicazione delle istruzioni e attrezzatura per la protezione dei guidatore;
15) gli obblighi di sorveglianza: sosta e parcheggio;
16) le norme e le restrizioni esistenti in materia di circolazione o di navigazione;
17) gli scarichi operativi o accidentali di sostanze inquinanti;
18) i requisiti relativi al materiale di trasporto.

ALLEGATO III

MODELLO DI CERTIFICATO DI CUI ALL'ARTICOLO 5, COMMA 3

COMUNITA' EUROPEA
REPUBBLICA ITALIANA

CERTIFICATO CE DI FORMAZIONE PER I CONSULENTI
PER LA SICUREZZA DEI TRASPORTI DI MERCI PERICOLOSE
(Direttiva 96/35/CE)

Certificato n. ....

Segno distintivo dello Stato membro che rilascia il certificato: (stemma)

Cognome: ....

Nome completo: ....

Luogo e data di nascita: ....

Nazionalità: ....

Firma del Titolare: ....

Valido fino al .... per le imprese di trasporto di merci pericolose,
nonché per le imprese che effettuano operazioni di carico o scarico connesse a tale trasporto:

☐ Su strada, validità circoscritta alle merci:

☐ Per ferrovia, validità circoscritta alle merci:

☐ Per via navigabile, validità circoscritta alle merci:

Rilasciato da: MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE
Dipartimento Trasporti Terrestri

Data: ....

Firma: ....

Rinnovato fino al: ....

Data: ....

Firma: ....

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE
DIPARTIMENTO DEI TRASPORTI TERRESTRI
U. di G. Motorizzazione
e sicurezza del trasporto terrestre
MOT 4 - MERCI PERICOLOSE

Roma, 06 MARZO 2000
prot. 513 / 4915 / 10

U. di G. MOT n. A 9

Oggetto: D. L. 4 febbraio 2000, n. 40, attuazione della direttiva 96/35/CE, consulenti per la sicurezza dei trasporti di merci pericolose.
1. Modalità di rilascio del certificato provvisorio.
2. Modalità per la dichiarazione del consulente.
3. Obblighi del consulente.

0. INTRODUZIONE.

Il Decreto Legislativo 4 febbraio 2000, n. 40, (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 52 del 3 marzo 2000), che ha recepito nel diritto interno la direttiva 96/35/CE, riguardante l'istituzione dei consulenti per trasporti di merci pericolose su strada e per ferrovia, ha stabilito alcune incombenze a carico dell'Amministrazione. Per attuare tali incombenze si rende necessario emanare alcune norme procedurali applicative, che sono lo scopo della presente circolare.

1. RILASCIO DEL CERTIFICATO PROVVISORIO DI CONSULENTE.

1.0. Introduzione.

Il Decreto Legislativo in oggetto, all'articolo 7 (disposizioni transitorie e finali) prevede il rilascio di un certificato "provvisorio" per titolari o dipendenti di imprese con sede sul territorio nazionale, che dimostrino , mediante dichiarazione sostitutiva di atto notorio, di avere di fatto assolto, nel periodo antecedente all'entrata in vigore del suddetto decreto, alla funzione di consulente. È evidente, visto l'articolo 1, comma 1, sub b), del Decreto Legislativo, che il certificato provvisorio possa essere richiesto anche dal legale rappresentante dell'impresa. I titolari di certificato provvisorio dovranno presentare la domanda per sostenere l'esame ai fini del conseguente rilascio del certificato definitivo, secondo modalità ed entro il termine, che verranno stabiliti con i decreti attuativi previsti dall'articolo 5, comma 5, del Decreto Legislativo.

1.1. Domanda di rilascio.

Chiunque -purché titolare o dipendente di impresa di cui all'art. 1, comma 1 a), del D.L.vo- intenda avvalersi di tale disposizione, potrà rivolgere istanza all'Ufficio Provinciale della Motorizzazione Civile e T.C. della provincia in cui ha sede l'impresa, per il rilascio del certificato previsto dal citato articolo 7 del Decreto Legislativo, subordinatamente alla presentazione della seguente documentazione:
a. Dichiarazione sostitutiva di certificazione, conforme al fac-simile di cui all’allegato 1 di questa circolare.

La suddetta dichiarazione, da allegare alla richiesta, va intesa come dichiarazione sostitutiva di certificazione resa ai sensi dell’art. 2 della legge n. 15 del 1968 come integrato e modificato dall’art. 3, comma 10, della legge n. 127 del 1997 e dell’art. 1, comma 2, del DPR n. 403/1998. Nella domanda dovrà inoltre essere precisata la modalità, o le modalità, per cui il certificato viene richiesto (su strada, per ferrovia, od entrambe). Essa dovrà in particolare contenere in maniera dettagliata i seguenti dati ed informazioni:

- dati anagrafici;
- residenza - domicilio;
- titolo di studio posseduto (esclusivamente per fini statistici);
- indicazione della impresa, presso cui il candidato ha svolto le sue mansioni, in analogia a quelle previste dall'articolo 4 del D.L.vo, precisando inoltre la sede e l'attività dell'impresa stessa;
- data di inizio rapporto;
- tipo di rapporto con l'impresa (titolare, legale rappresentante, o dipendente);
- tipologia delle materie pericolose trasportate, caricate o scaricate dall'impresa (classi, ordinali) e modalità di trasporto utilizzate (stradale, ferroviaria).

b. Versamenti di lire 10.000 (diecimila) su c/c 90001 e di lire 40.000 (quarantamila) su c/c 4028, per l'assolvimento delle imposte di bollo, (tariffa 1.7 della tabella allegata alla legge 870/86 e successive modificazioni ed aggiornamenti); potranno essere utilizzati i bollettini prestampati reperibili presso gli uffici provinciali stessi.

1.2. Rilascio del certificato provvisorio.

L'Ufficio Provinciale cui viene rivolta l'istanza, esaminata la documentazione di cui al precedente punto 1.1., rilascia al richiedente il certificato provvisorio, secondo il fac-simile di cui all'allegato 2.

Il certificato in questione dovrà essere completato, oltre che con le generalità della persona che ne ha fatto richiesta, con il numero di marca operativa, da indicare alla voce "certificato n. ...."; la validità è improrogabilmente limitata a 18 mesi dall'entrata in vigore del Decreto Legislativo, ossia il 17 settembre 2001.

Le modalità di trasporto (su strada, o per ferrovia) per cui viene rilasciato il certificato, dovranno essere espressamente indicate nella, o nelle caselle, interessate. Dovrà perciò essere indicato "SI" per la modalità, o le modalità, per le quali viene rilasciato il certificato; ovvero "NO", in caso contrario.

Infine il certificato dovrà essere completato con la data, la firma del Direttore o di chi ne fa le veci, il timbro tondo d'Ufficio e quello dell'assolvimento dell'imposta di bollo in maniera virtuale.

Il certificato dovrà essere redatto in due copie: la prima verrà consegnata al richiedente, la seconda resterà agli atti dell'Ufficio.

1. MODALITÀ PER L'EFFETTUAZIONE DELLA COMUNICAZIONE DEL CONSULENTE DA PARTE DELLE IMPRESE.

2.0.Introduzione.

Come stabilito al comma 3 dell'articolo 3 del Decreto Legislativo in oggetto, le imprese che effettuano il trasporto, il carico o lo scarico di merci pericolose debbono comunicare all'Ufficio Provinciale della Motorizzazione Civile della provincia, in cui ha sede l'impresa stessa, il nominativo del proprio consulente, o dei propri consulenti, indicandone le complete generalità.

2.1. Comunicazione del consulente.

Per ottemperare a tale incombenza, il capo dell'impresa dovrà presentare all'Ufficio Provinciale della Motorizzazione Civile e T.C., nella cui provincia ha sede l'impresa stessa, una comunicazione conforme allo schema di cui all'allegato 3.
Alla comunicazione dovrà essere allegata la copia del certificato (provvisorio o definitivo) di formazione del consulente; si rammenta che, come stabilito dal comma 8 dell'articolo 5 del decreto legislativo, i certificati rilasciati da un altro paese comunitario sono riconosciuti a tutti gli effetti senza alcuna formalità aggiuntiva.
La comunicazione da presentare all'Ufficio Provinciale M.C.T.C. dovrà essere redatta in due copie.
Nel caso la comunicazione venga spedita per posta raccomandata, il capo dell'impresa deve conservare ai propri atti la seconda copia della comunicazione, unitamente alla ricevuta dell'ufficio postale.
Nel caso invece che la dichiarazione venga presentata a mano, una copia resterà agli atti dell'Ufficio Provinciale ricevente, mentre l'altra verrà restituita all'interessato, dopo che l'Ufficio Provinciale vi avrà apposto una attestazione di ricevuta del seguente tenore:

" Presentata all'Ufficio Provinciale
della Motorizzazione Civile e T.C.
di ....
in data ....
Il Funzionario ricevente
.... "

2.2. Caso di imprese con più sedi.

Qualora l'impresa abbia la sede legale distinta dalla sede operativa e questa si trovi in altra provincia, la comunicazione dovrà essere presentata all'Ufficio Provinciale nella cui circoscrizione si trova la sede operativa.
Qualora l'impresa disponga di più sedi operative, il capo dell'impresa dovrà esibire o trasmettere una comunicazione per ciascuna sede operativa (anche se ubicate nella stessa provincia) all'Ufficio Provinciale M.C.T.C. competente per territorio; il consulente potrà anche essere il medesimo per tutte le sedi operative.

3. OBBLIGHI DEL CONSULENTE.

3.0.Introduzione.

Gli obblighi del consulente sono sanciti dall'articolo 4 del Decreto Legislativo.

3.1. Obblighi derivanti da attività ordinaria.

Gli obblighi derivanti dall'attività ordinaria del consulente sono indicati ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 4 del D.L.vo.
Il consulente è tenuto a redigere la relazione, di cui al comma 1 dell'articolo 4, ed a consegnarla al capo dell'impresa "annualmente"; si precisa che tale termine deve essere inteso come "anno solare", quindi le relazioni -sempre che non intervengano eventi modificativi delle prassi e delle procedure poste alla base della relazione stessa, ovvero delle norme in materia di trasporto, carico o scarico delle merci pericolose (comma 2, art. 4 del D.L.vo)- dovranno essere consegnate **entro il 31 dicembre di ogni anno.**
Si precisa inoltre che eventi modificativi delle prassi dell'impresa, effettuati in attuazione delle proposte contenute nella relazione del consulente, non sono da ritenersi attinenti a quanto previsto al comma 2, art. 4 del D.L.vo, e quindi non costituiscono motivo per la redazione di relazioni aggiuntive infrannuali.
Si precisa infine che, nel caso la funzione di consulente sia assolta dallo stesso capo dell'impresa , la relazione dovrà essere egualmente redatta, anche se diretta alla medesima persona che l'ha predisposta.

3.2. Obblighi derivanti da attività straordinaria.

Gli obblighi relativi al presente paragrafo ricorrono nell'eventualità che, durante l'attività dell'impresa e relativamente alle operazioni di trasporto, carico o scarico, si verifichi un incidente.

In tale eventualità il consulente, ai sensi del comma 4 dell'articolo 4 del D.L.vo, è tenuto a redigere una relazione di incidente, dopo aver raccolto tutte le informazioni utili, nella quale dovrà analizzare le cause che hanno provocato l'incidente ed avanzare proposte con lo scopo di prevenire incidenti similari.
La definizione di "incidente" sarà contenuta nel decreto attuativo del Ministro dei Trasporti e della Navigazione da emanarsi in ottemperanza dell'articolo 5, comma 5 del D.L.vo.
La relazione di incidente è trasmessa, ai sensi dell'articolo 4, comma 5, del Decreto Legislativo, al capo dell'impresa e, per il tramite degli Uffici Provinciali della M.C.T.C., anche al Dipartimento Trasporti Terrestri del Ministero dei Trasporti e della Navigazione; gli stessi Uffici Provinciali M.C.T.C. ne terranno copia nel fascicolo dell'impresa.

IL CAPO DIPARTIMENTO
(Dr. Annamaria FABRETTI LONGO)

ALLEGATO 1

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE RESA AI SENSI DELL'ART.2 DELLA LEGGE N°15 DEL 1968 COME INTEGRATO E MODIFICATO DALL'ART.3 COMMA 10 DELLA LEGGE N°127/1997 E DALL'ART.1 COMMA 2 DEL DPR N°403/1998

Fac-simile della dichiarazione
per il rilascio del certificato provvisorio di cui all'art. 7 comma 1 del D.Lvo 04.03.00, n. 40.

Il sottoscritto ....nato a ....

Il .... residente in .... via...

Titolo di studio :...(da indicare esclusivamente per fini statistici)

consapevole delle responsabilità penali ed amministrative conseguenti alle false dichiarazioni (art. 26, legge n. 15/1968 ed art. 11, comma 3, D.P.R. n. 403/1998), dichiara sotto la propria responsabilità di avere di fatto assolto, nel periodo antecedente all'entrata in vigore del D.L.vo , ad una funzione equivalente a quella prevista per il consulente di cui al medesimo D.L.vo, presso la seguente impresa ....(1)..................., con sede ....(2)........... , in qualità di ....(3)................ dal ....(4)..................; precisa inoltre che la suddetta impresa svolge l'attività di.....................(5)....................................., che comporta ....(6).............delle seguenti classi o tipi di merci pericolose: ....(7)... interessando la modalità di trasporto ....(8)..

Data......................

Firma................................(9)

Note:

1. - Indicare la ragione sociale completa dell'impresa.
2. - Indicare la sede dell'impresa, tenendo conto, se ricorre il caso, di quanto precisato al punto 2.2. del testo della circolare.
3. - Precisare se" titolare", "legale rappresentante" o "dipendente".
4. - Precisare la data di inizio del rapporto di cui al punto precedente.
5. - Precisare l'attività dell'impresa.
6. - Indicare: "il trasporto" e/o "il carico" e/o "lo scarico" (delle merci pericolose successivamente indicate).
7. - Indicare uno o più gruppi di classi o tipi di merci pericolose, tra i seguenti:
    1. Classe 1, esplosivi;
    2. Classe 2, gas;
    3. Classi 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 8 e 9;
    4. Classe 7, materie radioattive;
    5. Prodotti petroliferi, numeri ONU: UN 1202, UN 1203, UN 1223.
8. - Indicare se stradale, ferroviaria, od entrambe.
9. - Per l'autentica della firma è sufficiente allegare la fotocopia di un documento di identità.

ALLEGATO 2

Ministero dei Trasporti e della Navigazione

UFFICIO PROVINCIALE DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE E T.C
DI ....

CERTIFICATO PROVVISORIO DI FORMAZIONE PER I CONSULENTI
PER LA
SICUREZZA DEI TRASPORTI DI MERCI PERICOLOSE
(Art. 7 del D.L.vo 4 febbraio 2000, n. 40)

Certificato n. ....

Cognome: ....

Nome completo: ....

Luogo e data di nascita: ....

Nazionalità: ....

Firma del titolare: ....

Valido fino al **17 settembre 2001** per le imprese di trasporto di merci pericolose, nonché per le imprese che effettuano operazioni di carico o scarico connesse a tale trasporto, con sede sul territorio italiano

☐ **su strada**

☐ **per ferrovia**

Data .... IL DIRETTORE.......................

ALLEGATO 3

FAC-SIMILE COMUNICAZIONE DEL CONSULENTE

INTESTAZIONE
DELL'IMPRESA

All'UFFICIO PROVINCIALE della
MOTORIZZAZIONE CIVILE e T.C.
Di ....(1)..........

Oggetto: Comunicazione del consulente per trasporti di merci pericolose.

Il sottoscritto ...., nato a .... il ...., in qualità di ....(2)...........della impresa ....(3)......................., con sede in ...., che effettua attività di ....(4)................., ed effettua il ....(5)............ di merci pericolose delle seguenti classi o tipi ....(6)..........., mediante la modalità di trasporto ....(7).............., comunica che il proprio consulente è:

il sottoscritto medesimo / -ovvero (8)-
il signor ...., nato a ...., il ....,

titolare del certificato di formazione n. ...., di cui si allega copia.

Data................ Firma ....

Note:

1. - Indicare l'Ufficio Provinciale cui è diretta la dichiarazione.

2. - Precisare la qualifica rivestita nell'impresa (titolare, o legale rappresentante).
3. - Indicare la ragione sociale completa dell'impresa, indicando la sede, tenendo conto, se ricorre il caso, di quanto precisato al punto 2.2. del testo della circolare.
4. - Precisare la attività, o le attività, dell'impresa.
5. - Indicare una, o più, tra le seguenti voci: trasporto, carico, scarico.
6. - Indicare uno o più gruppi di classi o tipi di merci pericolose, tra i seguenti:
    1. Classe 1, esplosivi;
    2. Classe 2, gas;
    3. Classi 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 8 e 9;
    4. Classe 7, materie radioattive;
    5. Prodotti petroliferi, numeri ONU: UN 1202, UN 1203, UN 1223.
7. - Indicare se stradale, ferroviaria, od entrambe.
8. - Usare la dizione che ricorre.

****

PUBBLICATA SULLA GAZZETTA UFFICIALE N. 67 DEL 21/03/2000

DIRETTIVA 2000/18/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 17 aprile 2000

relativa alle prescrizioni minime applicabili all'esame di consulente per la sicurezza dei trasporti su strada, per ferrovia e per via navigabile di merci pericolose

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 71, paragrafo 1, lettera c),

vista la proposta della Commissione [1],

visto il parere del Comitato economico e sociale [2],

previa consultazione del Comitato delle regioni,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato [3],

considerando quanto segue:

(1) Il miglioramento della sicurezza dei trasporti e la tutela dell'ambiente costituiscono problematiche importanti, soprattutto nell'ambito del trasporto di merci pericolose su strada, per ferrovia e per via navigabile. Il fattore umano è importante per la sicurezza di tali modi di trasporto.

(2) Ai sensi della direttiva 96/35/CE del Consiglio, del 3 giugno 1996, relativa alla designazione e alla qualificazione professionale dei consulenti per la sicurezza dei trasporti su strada, per ferrovia o per via navigabile di merci pericolose [4], ogni impresa la cui attività comporta il trasporto di merci pericolose ed operazioni di carico o scarico ad esso connesse è tenuta a designare uno o più consulenti per la sicurezza. Detta direttiva non contiene disposizioni dettagliate intese ad armonizzare le prescrizioni concernenti l'esame di consulente per la sicurezza, né disposizioni applicabili alle commissioni d'esame.

(3) È opportuno che gli Stati membri istituiscano un quadro normativo comune minimo relativo all'esame di consulente per la sicurezza e alle prescrizioni concernenti le commissioni d'esame, onde garantire un adeguato livello qualitativo e facilitare il riconoscimento reciproco dei certificati CE di formazione per i consulenti per la sicurezza.

(4) L'esame di consulente per la sicurezza consiste in almeno una prova scritta, composta di una serie di domande vertenti almeno sulle materie elencate nell'allegato II della direttiva 96/35/CE, e in un elaborato in cui, mediante lo studio di un caso, il candidato deve dimostrare di essere in grado di svolgere le mansioni di consulente per la sicurezza.

(5) Gli Stati membri possono disporre che i candidati che intendono lavorare per imprese che si occupano esclusivamente del trasporto di talune merci pericolose sostengano l'esame nelle sole materie pertinenti alla loro attività. In tal caso il certificato CE deve indicare chiaramente i limiti della sua validità.

(6) L'esame organizzato dalle commissioni d'esame è approvato dalle autorità competenti degli Stati membri. Gli Stati membri stabiliscono i criteri applicabili alle commissioni d'esame in modo da garantire un elevato livello di qualità dei servizi. Le commissioni d'esame devono essere tecnicamente competenti, affidabili e indipendenti.

(7) È opportuno che gli Stati membri si prestino reciproca assistenza nell'attuazione della presente direttiva,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

CAPITOLO I

Ambito di applicazione e definizioni

Articolo 1

1. La presente direttiva stabilisce le prescrizioni minime applicabili all'esame richiesto per l'ottenimento del certificato CE di formazione per i consulenti per la sicurezza per il trasporto di merci pericolose previsto dalla direttiva 96/35/CE.

2. Gli Stati membri adottano i provvedimenti necessari affinché i consulenti per la sicurezza per il trasporto di merci pericolose siano esaminati in modo da soddisfare queste prescrizioni minime.

Articolo 2

Ai fini della presente direttiva si intende per:

a) «consulente per la sicurezza per il trasporto di merci pericolose», in seguito denominato «consulente»: ogni persona specificata all'articolo 2, lettera b), della direttiva 96/35/CE;

b) «merci pericolose»: le merci definite all'articolo 2 della direttiva 94/55/CE [5] ed all'articolo 2 della direttiva 96/49/CE [6];

[1] GU C 148 del 14.5.1998, pag. 21, e GU C 52 del 23.2.1999, pag. 16.
[2] GU C 407 del 28.12.1998, pag. 118.
[3] Parere del Parlamento europeo del 20 ottobre 1998 (GU C 341 del 9.11.1998, pag. 29), confermato il 16 settembre 1999, posizione comune del Consiglio del 29 marzo 1999 (GU C 36 dell'8.2.2000, pag. 1) e decisione del Parlamento europeo del 18 gennaio 2000 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale). Decisione del Consiglio del 28 marzo 2000.
[4] GU L 145 del 19.6.1996, pag. 10.

[5] Direttiva 94/55/CE del Consiglio, del 21 novembre 1994, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al trasporto di merci pericolose su strada (GU L 319 del 12.12.1994, pag. 7). Direttiva modificata dalla direttiva 96/86/CE della Commissione (GU L 335 del 24.12.1996, pag. 43 e GU L 251 del 15.9.1997, pag. 1).
[6] Direttiva 96/49/CE del Consiglio, del 23 luglio 1996, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al trasporto di merci pericolose per ferrovia (GU L 235 del 17.9.1996, pag. 25). Direttiva modificata dalla direttiva 96/87/CE della Commissione (GU L 335 del 24.12.1996, pag. 45).

c) «impresa»: le imprese specificate all'articolo 2, lettera a), della direttiva 96/35/CE;

d) «esame»: l'esame di cui all'articolo 5, paragrafo 2, della direttiva 96/35/CE;

e) «commissione d'esame»: ogni organo designato per svolgere gli esami dalle autorità competenti di uno Stato membro;

f) «certificato CE»: il certificato redatto conformemente al modello riportato nell'allegato III della direttiva 96/35/CE.

CAPITOLO II

Esami

Articolo 3

1. L'autorità competente o la commissione d'esame organizza un esame scritto obbligatorio che può essere completato da un esame orale per verificare se i candidati possiedono il livello di conoscenza necessario per svolgere le funzioni di consulente ai fini dell'ottenimento del certificato CE.

2. L'esame obbligatorio consiste in una prova scritta adattata al modo/ai modi di trasporto per il quale/i quali il certificato CE viene rilasciato.

3. a) Al candidato viene sottoposto un questionario contenente al minimo 20 domande a risposta libera che vertono, ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 4 della direttiva 96/35/CE, almeno sulle materie previste nell'elenco riportato nell'allegato II di detta direttiva. Tuttavia, è possibile utilizzare domande a scelta multipla. In tal caso, due domande a scelta multipla equivalgono a una domanda a risposta libera.

Tra dette materie dev'essere attribuita particolare importanza, in funzione del modo di trasporto in questione, alle materie seguenti:

— misure generali di prevenzione e di sicurezza,
— classificazione delle merci pericolose,
— condizioni generali di imballaggio, comprese in particolare le cisterne, i contenitori ed i carri serbatoi,
— iscrizioni ed etichette di pericolo,
— indicazioni che devono figurare nei documenti di trasporto,
— maneggio e sistemazione del carico,
— formazione professionale dell'equipaggio,
— documenti di bordo e certificati di autorizzazione del mezzo di trasporto,
— consegne di sicurezza,
— requisiti relativi al materiale di trasporto.

b) A ciascun candidato viene assegnato lo studio di un caso in relazione ai compiti descritti all'allegato I della direttiva 96/35/CE; questa prova è volta a dimostrare se il candidato sia in grado di svolgere le mansioni di consulente per la sicurezza.

c) Gli Stati membri possono disporre che i candidati che intendono lavorare per imprese specializzate nel trasporto di determinati tipi di merci pericolose, siano esaminati ai sensi dell'allegato II della direttiva 96/35/CE, solo nelle materie pertinenti alla loro attività.

I suddetti tipi di merci sono i seguenti:

— classe 1 (esplosivi),
— classe 2 (gas),
— classe 7 (materie radioattive),
— classi 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 8 e 9 (solidi e liquidi),
— numeri UN 1202, 1203, 1223 (prodotti petroliferi).

La denominazione del certificato CE deve indicare chiaramente che la sua validità è circoscritta ai tipi di merci pericolose di cui alla presente lettera, sui quali il consulente è stato esaminato, alle condizioni definite alle lettere a) e b).

4. L'autorità competente, o la commissione d'esame, completa di volta in volta una raccolta delle domande che sono state incluse nell'esame.

CAPITOLO III

Criteri applicabili alle commissioni d'esame

Articolo 4

1. Se gli Stati membri non si occupano direttamente dell'organizzazione dell'esame, essi nominano le commissioni d'esame sulla base dei seguenti criteri:

a) competenza della commissione d'esame;

b) specificazione delle modalità d'esame proposte dalla commissione d'esame;

c) misure volte a garantire l'imparzialità degli esami;

d) indipendenza della commissione da qualsiasi persona fisica o giuridica che impiega consulenti.

2. La designazione della commissione d'esame approvata avviene in forma scritta. Tale approvazione può avere durata limitata.

Articolo 5

Gli Stati membri si prestano reciproca assistenza nell'attuazione della presente direttiva.

Ciascuno Stato membro trasmette regolarmente alla Commissione la raccolta delle domande di cui all'articolo 3, paragrafo 4. La Commissione ne informa gli altri Stati membri.

CAPITOLO IV

Disposizioni finali

Articolo 6

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro i tre mesi successivi alla sua entrata in vigore. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 7

La presente direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Articolo 8

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Lussemburgo, addì 17 aprile 2000.

Per il Parlamento europeo	*Per il Consiglio*
La Presidente	*Il Presidente*
N. FONTAINE	L. CAPOULAS SANTOS

DM 06/06/2000

Decreto Ministeriale 6 giugno 2000
(in Gazz. Uff., 22 giugno, n. 144).

- Norme attuative del decreto legislativo 4 febbraio 2000, n. 40, concernente i consulenti alla sicurezza per trasporto di merci pericolose su strada, per ferrovia o per via navigabile.

Il Ministro dei trasporti e della navigazione:

Visto il decreto legislativo 4 febbraio 2000, n. 40, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 3 marzo 2000, con cui è stata introdotta nel diritto interno la direttiva 96/35/CE, relativa alla designazione e alla qualificazione professionale dei consulenti per la sicurezza dei trasporti di merci pericolose su strada, per ferrovia e per via navigabile;

Visto in particolare l'art. 5, comma 5, con il quale si dispone che con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione vengano individuate, ai fini del rilascio del certificato di formazione professionale, il numero e la composizione delle commissioni di esame, nonchè i requisiti e le modalità di nomina dei relativi componenti;

Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 114 del 18 maggio 1992 e successive modificazioni, con il quale è stato emanato il nuovo codice della strada;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 303 del 28 dicembre 1992 e successive modificazioni, con il quale è stato emanato il regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada;

Visto il regio decreto 30 marzo 1942, n. 327 e successive modificazioni, con il quale è stato approvato il testo definitivo del codice della navigazione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1949, n. 631, con il quale è stato emanato il regolamento per la navigazione interna; Visto il decreto legislativo 13 gennaio 1999, n. 41, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 48 del 27 febbraio 1999, con cui è stata data attuazione alle direttive 96/49/CE e 96/87/CE, relative al trasporto di merci pericolose per ferrovia;

Vista la legge 12 agosto 1962, n. 1839, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 20 del 23 gennaio 1963 e successive modificazioni ed integrazioni, con la quale è stato ratificato l'accordo europeo relativo al trasporto internazionale di

merci pericolose su strada, denominato ADR;

Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione in data 4 settembre 1996 pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 282 del 2 dicembre 1996 e successivi aggiornamenti, relativo all'attuazione della direttiva 94/55/CE del Consiglio dell'Unione europea, in data 21 novembre 1994, e relativi allegati A e B, che ne costituiscono parte integrante;

Vista la direttiva 2000/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 aprile 2000 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. L 118/41 del 19 maggio 2000, relativa alle prescrizioni minime applicabili all'esame di consulente per la sicurezza dei trasporti su strada, per ferrovia e per via navigabile di merci pericolose;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 185 del 9 agosto 1994, contenente il regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi;

Decreta:

Articolo 1

Definizioni.

1. Ai fini del presente decreto si intende per:
a) «esame», l'esame di cui all'art. 5, comma 1, del decreto legislativo 4 febbraio 2000, n. 40, in appresso denominato «decreto legislativo»;
b) «commissione d'esame» la commissione di cui all'art. 5, comma 5, del decreto legislativo.

Articolo 2

Individuazione delle autorità competenti.

1. I certificati di formazione professionale, di cui all'art. 5, comma 1, del decreto legislativo, sono rilasciati, entro trenta giorni dalla conclusione della sessione di esame, dagli uffici provinciali del dipartimento dei trasporti terrestri, già uffici provinciali della M.C.T.C., sedi delle rispettive commissioni di esame.

Articolo 3

Qualificazione dei consulenti.

1. Non devono sostenere l'esame relativo alla specializzazione delle merci individuate con i numeri UN 1202, 1203 e 1223, coloro che sono già titolari di certificato di formazione professionale relativo alle merci delle classi 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 8 e 9.

Articolo 4

Commissioni di esame.

1. Il capo del dipartimento dei trasporti terrestri, nella prima fase di applicazione del presente decreto, individua almeno quattordici uffici provinciali presso cui hanno sede le commissioni di esame e nomina i relativi componenti, stabilendo la durata della nomina.

2. Ciascuna commissione è presieduta da un funzionario del dipartimento dei trasporti terrestri, con qualifica non inferiore a dirigente; per tale funzione sono previsti uno o più supplenti.

3. Le commissioni sono inoltre composte da due membri esperti dei settori riguardanti il trasporto delle merci pericolose. Tali membri sono scelti tra funzionari tecnici del dipartimento dei trasporti terrestri di cui all'art. 17 della legge 1°dicembre 1986, n. 87, e qualora necessario, per particolari tipi di merci pericolose tra qualificati esperti della materia, anche estranei all'amministrazione. Per ciascun membro titolare sono previsti uno o più supplenti.

4. La commissione è inoltre composta da un funzionario tecnico esperto del settore riguardante il trasporto delle merci pericolose per via navigabile, nel caso in cu siano prodotte anche domande, di ammissione all'esame per tale modalità di trasporto. Tale membro, designato dal capo del dipartimento della navigazione marittima e interna, viene scelto tra i funzionari tecnici appartenenti alla ex carriera direttiva. Per tale funzionario è previsto un supplente.

5. Le funzioni di segretario sono assolte da funzionari ed impiegati del dipartimento trasporti terrestri di qualifica non inferiore alla sesta e sono di volta in volta nominati dai presidenti delle commissioni per ciascuna sessione.

6. Non possono far parte delle commissioni persone per le quali sussistano motivi di incompatibilità ai sensi degli articoli 51 e 52 del codice di procedura civile.

Articolo 5

Procedure e modalità dell'esame.

1. L'esame avviene in forma scritta.

2. La prova scritta adattata al modo/ai modi di trasporto per il quale/i quali il certificato CE viene rilasciato è costituita da due parti:
a) da un questionario con domande a risposta libera, che vertono sulle materie previste nell'elenco riportato nell'allegato II del decreto legislativo, il cui numero, tenendo conto delle modalità e delle specializzazioni previste, è indicato nell'allegato I al presente decreto; è possibile utilizzare domande a scelta multipla, in tal caso

due domande a scelta multipa equivalgono ad una domanda a risposta libera;
b) dallo studio di un caso, in relazione ai compiti descritti nell'allegato I al decreto legislativo; questa prova è volta a dimostrare che il candidato sia in grado di svolgere le mansioni di consulente per la sicurezza.

3. Le procedure e le modalità di svolgimento dell'esame sono indicate nell'allegato I al presente decreto.

4. Le commissioni, di cui al precedente art. 4, comma 1, fissano almeno due sessioni nel corso di ciascun anno: una primaverile, da tenersi nel mese di maggio, e l'altra autunnale, da tenersi nel mese di novembre; le date di tali sessioni vengono stabilite da ciascun presidente di commissione.

5. I presidenti di commissione, in maniera autonoma, indicono sessioni straordinarie, qualora nella propria circoscrizione almeno trenta candidati abbiano presentato domanda di esame.

6. Qualora in una delle sessioni fisse, di cui al precedente comma 5, a causa di un elevato numero di richieste, non sia possibile far effettuare l'esame a tutti i candidati prenotati, il presidente indice una sessione straordinaria da tenersi entro trenta giorni dalla precedente, anche in deroga al limite stabilito al precedente comma 6.

7. Le procedure e le modalità di svolgimento dell'esame per il rinnovo del certificato di formazione professionale verranno predisposte con apposito decreto.

Articolo 6

Disposizioni finali.

1. In attuazione del secondo comma dell'art. 7 del decreto legislativo, i titolari di certificato provvisorio, rilasciato ai sensi del primo comma dello stesso art. 7, qualora intendano conseguire il certificato definitivo, devono presentare domanda per sostenere il relativo esame entro dodici mesi dall'entrata in vigore del medesimo decreto legislativo.

2. Il capo dell'impresa deve effettuare la comunicazione del proprio consulente, prevista dall'art. 3, comma 3, del decreto legislativo, entro sessanta giorni dalla nomina.

3. Le province autonome di Trento e Bolzano, nel rispetto degli statuti speciali e relative norme di attuazione, nominano autonomamente per il proprio territorio i componenti delle commissioni d'esame, derogando dall'art. 4, commi 1, 2, 3, 4 e 5, dall'art. 5, commi 4, 5 e 6. Le indennità da corrispondere ai membri delle commissioni di esame sono a carico delle province stesse.

Allegato unico

DM 04/07/2000

Decreto Ministeriale 4 luglio 2000
(in Gazz. Uff., 22 luglio, n. 170). -

Individuazione delle imprese esenti dalla disciplina dei consulenti alla sicurezza per trasporto di merci pericolose su strada e per ferrovia, ai sensi dell'art. 3, comma 3, lettera b) del decreto legislativo 4 febbraio 2000, n. 40.

Il Ministro dei trasporti e della navigazione:

Visto il decreto legislativo 4 febbraio 2000, n. 40, con cui è stata introdotta nel diritto interno la direttiva 96/35/CE, e con cui è stata istituita la figura professionale del «consulente» per la sicurezza dei trasporti di merci pericolose su strada, per ferrovia e per via navigabile, ed in particolare l'art. 3, comma 3, lettera b);

Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni, con il quale è stato emanato il nuovo codice della strada; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 e successive modificazioni, con il quale è stato emanato il regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada;

Visto il decreto legislativo 13 gennaio 1999, n. 41, con cui è stata data attuazione alle direttive 96/49/CE e 96/87/CE, relative al trasporto di merci pericolose per ferrovia; Vista la legge 12 agosto 1962, n. 1839 e successive modificazioni ed integrazioni, con la quale è stato ratificato l'accordo europeo relativo al trasporto internazionale di merci pericolose su strada, denominato ADR;

Adotta il seguente decreto:

Articolo 1

Individuazione delle imprese.

1. Fermi restando i casi di cui all'art. 3, comma 6, lettera a), del decreto legislativo 4 febbraio 2000, n. 40, ai sensi della lettera b) della medesima disposizione sono esentate dall'obbligo di nominare il consulente:

a) le imprese che effettuano trasporti in colli od alla rinfusa, in ambito nazionale, di materie od oggetti individuati alla colonna 2, categoria di trasporto 3, della tabella di cui al marginale 10011 dell'allegato B al decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione in data 4 settembre 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 2 dicembre 1996, n. 282 e successivi aggiornamenti e modifiche, ai quali è associato il

riconoscimento del livello di rischio più basso;

b) le imprese che effettuano operazioni di carico delle merci di cui alla lettera a), in colli od alla rinfusa, ovvero anche in cisterna qualora le materie caricate siano residui di lavorazione e rifiuti prodotti dall'impresa stessa.

Articolo 2

Disposizioni relative alle esenzioni.

1. Le esenzioni di cui alle lettere a) e b) dell'art. 1 si applicano, per ciascuna impresa, ad un numero massimo di operazioni annue pari a 24, con un limite massimo di 3 operazioni nello stesso mese, un totale complessivo massimo non superiore a 180 tonnellate.

2. L'esenzione di cui al comma 1 si applica qualora l'impresa comunichi l'intenzione di avvalersene all'ufficio provinciale del Dipartimento dei trasporti terrestri nella cui circoscrizione ha la sede o la rappresentanza legale, prima di dare avvio, per ciascun anno solare, alle operazioni di cui alle lettere a) e b) dell'art. 1. La copia della comunicazione deve accompagnare la merce pericolosa in ciascuna delle stesse operazioni corredate, a cura dell'impresa, della preventiva annotazione della data, del tipo e della quantità della merce trasportata ogni volta.

3. L'impresa che si è avvalsa dell'esenzione nell'anno solare precedente deve allegare copia della relativa comunicazione, corredata delle annotazioni di cui al comma 2, al momento dell'invio della dichiarazione per il nuovo anno solare.

4. In sede di prima applicazione, le disposizioni di cui al comma 2, hanno effetto, per l'anno in corso, a decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale.

MODULARIO
Trasporti - 48

129 T. Esercizio 2000

MOD. D.G.M. 48

di concerto con
IL MINISTRO DEL TESORO, BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto legislativo 4 febbraio 2000, n. 40, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 52 del 3 marzo 2000, con cui è stata istituita la figura professionale del "consulente" per la sicurezza dei trasporti di merci pericolose su strada, per ferrovia e per via navigabile, ed in particolare l'articolo 5, comma 6, che stabilisce che tutte le spese ivi elencate sono a carico dei candidati;

Visto inoltre il comma 7 dello stesso articolo 5 che demanda ad un decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con il Ministro del tesoro, bilancio e programmazione economica di stabilire gli importi dei diritti, che i candidati agli esami per consulente alla sicurezza per i trasporti di merci pericolose debbono versare;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 23 marzo 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 10 giugno 1995, n. 134, con cui sono stati determinati i compensi da corrispondere ai componenti delle commissioni esaminatrici ed al personale addetto alla sorveglianza di tutti i tipi di concorso indetti dalle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 6 giugno 2000, n. 82/T, con cui vengono stabilite le modalità e procedure degli esami suddetti;

Adotta il seguente

DECRETO

Determinazione dei diritti, a carico dei candidati agli esami per consulente alla sicurezza per i trasporti di merci pericolose, in attuazione dell'articolo 5, comma 7, del decreto legislativo 4 febbraio 2000, n. 40.

Articolo 1
(Diritti che i candidati debbono versare)

1. I diritti che i candidati all'esame di consulente per trasporti di merci pericolose debbono versare per sostenere l'esame di primo rilascio, di aggiornamento per integrazione ed aggiornamento quinquennale, nonché per il rilascio del relativo certificato, sono quelli riportati nella tabella "A", di cui all'allegato I al presente decreto, che ne costituisce parte integrante.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - S.

Il Ministro dei Trasporti e della Navigazione

2. Gli importi di cui al precedente comma debbono essere versati sull'apposito capitolo di entrata, per essere poi riassegnati all'unità previsionale di base 2.1.1.0 "Funzionamento" dello stato di previsione del Ministero dei Trasporti e della Navigazione - Dipartimento Trasporti Terrestri.

Roma, 27 SET. 2000

IL MINISTRO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

IL MINISTRO DEL TESORO, BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vincenzo Visco

8976_dm

Il Ministro dei Trasporti e della Navigazione

ALLEGATO I

TABELLA A

Diritti che i candidati agli esami di consulente per trasporto di merci pericolose debbono versare.		
Tariffa	**Importo**	**Tipo di operazione**
A 1	£. 240.000 Euro 123,95	Diritto di ammissione ad una sessione di esame, per candidati che non siano già titolari di un certificato.
A 2	£. 200.000 Euro 103,29	Diritto di ammissione ad una sessione di esame, per candidati già in possesso di un certificato (o che abbiano già conseguito una idoneità), per l'integrazione con la seconda modalità, od una o più specializzazioni aggiunte, od entrambi i casi.
A 3	£. 200.000 Euro 103,29	Diritto di ammissione ad una sessione di esame per rinnovo quinquennale.
A 4	£. 10.000 Euro 5,16	Diritto per il rilascio del certificato.

U. di G. Motorizzazione
e sicurezza del trasporto terrestre
MOT 4 - MERCI PERICOLOSE

Roma, 14 novembre 2000

prot. 2245/4915/10

U. di G. MOT n. A 26

DIRIGENTI COORDINATORI
LORO SEDI

CENTRI PROVA AUTOVEICOLI
LORO SEDI

UFFICI PROVINCIALI M.C.T.C.
LORO SEDI

ASSESSORATO TRASPORTI TURISMO
COMUNICAZIONI DELLA REGIONE SICILIA
- DIREZIONE TRASPORTI
Via Notarbartolo 9
PALERMO

AI COMMISSARI DEL GOVERNO NELLE PROVINCE DI
TRENTO E BOLZANO

ALLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
SERVIZIO COMUNICAZIONI E TRASPORTI MOTORIZZAZIONE CIVILE
Lungo Adige S. Nicolò 14
TRENTO

ALLA PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO
RIPARTIZIONE TRAFFICO E TRASPORTI
Via Crispi 8 BOLZANO

ISPESL
Via Urbana 10
Roma

CONFINDUSTRIA
Via dell'Astronomia 30
ROMA

ALLA CONFAPI
Via della Colonna Antonina 52
ROMA

ALLE ASSOCIAZIONI AUTOTRASPORTATORI
LORO SEDI

ALLA ASSOCARRI
Via Lanzone 31
20123 MILANO

AL SUNFER
Via Val di Non 18
00141 R O M A

ALLA CONFCOMMERCIO
P.zza Gioacchino Belli 2
ROMA

ALLA CONFEDERAZIONE NAZIONALE ARTIGIANATO
Via Prassede 24
ROMA

ALLA FEDERCHIMICA
Via Accademia 33
MILANO

ALLA UNIONE PETROLIFERA
Via Giorgione 129
R O M A

ALLA ASSOCIAZIONE ITALIANA
COMMERCIO CHIMICO
Corso Venezia 47/49
MILANO

ALL'ASSOGASLIQUIDI
V.le Pasteur 10
ROMA

ALL'ASSOGPL
Via Larga 8
ROMA

ALL'UNASCA
Via dei Carpegna 1
ROMA

ALLA FEDERTAAI
Via Accademia Tiberina
ROMA

ALL'ASIAC
Via Domodossola 29
ROMA

OGGETTO: Consulenti alla sicurezza per trasporto di merci pericolose.
D.M. 6 giugno 2000, n.82T e D.M.4 luglio 2000, n.90T, attuativi
Decreto Legislativo 4.2.2000, n.40.
Procedure di esame, campo di applicazione, esenzioni, incidenti .

Come è noto, con il Decreto Legislativo 4 febbraio 2000, n. 40, è stata introdotta nel diritto interno la direttiva 96/35/CE relativa alla designazione ed alla qualificazione professionale dei consulenti per la sicurezza dei trasporti su strada, per ferrovia e per via navigabile di merci pericolose.

Con circolare n. A09 del 06 Marzo 2000 sono state date le disposizioni operative circa le modalità di rilascio del certificato provvisorio, della dichiarazione del consulente, nonché gli obblighi derivanti dall'attività ordinaria e straordinaria del consulente .

Con Decreto Ministeriale 6 giugno 2000 –pubblicato sulla G.U. n. 144 del 22.06.2000- sono state emanate norme attuative del D.L.vo n. 40/2000, contenenti, tra l'altro, le procedure e modalità di esame.

Con Decreto Dirigenziale 23 giugno 2000,. n. 1355/4915/10, sono state individuate e nominate le commissioni di esame.

Con Decreto Ministeriale 4 luglio 2000 –pubblicato sulla G.U. n. 170 del 27.07.2000- è stata individuata la tipologia delle imprese esenti dalla disciplina dei consulenti alla sicurezza per trasporto di merci pericolose su strada e per ferrovia, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, lettera b) del D.L.vo n. 40/2000.

Con circolare n.A21 del 07/07/2000 sono state fornite le disposizioni esecutive in merito alle procedure d'esame, al campo di applicazione, alle esenzioni ed agli incidenti .

Con Decreto Interministeriale 27.09.2000, - pubblicato sulla G.U. 18/10/2000 n.244 - sono stati stabiliti i diritti a carico dei candidati agli esami per consulente, in attuazione dell'articolo 5, comma 7, del D.L.vo n. 40/2000.

In relazione ai contenuti degli atti normativi su elencati si rende necessario fornire istruzioni per la definitiva attuazione delle norme, integrando e sostituendo la circolare **n. A21 del 07/07/2000** che viene riportata di seguito con le variazioni alla precedente formulazione evidenziate in neretto.

Trattandosi di norme collegate, si rinvia per il significato alla terminologia utilizzata alle definizioni ADR/RID.

1. **<u>Domanda d'esame.</u>**

Le commissioni d'esame sono quelle individuate dal Decreto del Capo del Dipartimento Trasporti Terrestri 23 giugno 2000, n. 1355/4915/10, ed hanno sede presso gli Uffici Provinciali indicati nell'allegato II alla presente circolare.

I candidati presenteranno domanda presso uno degli Uffici Provinciali sede di commissione, utilizzando il fac-simile di cui all'appendice "A" dell'allegato I del suindicato D.M. n. 82T, allegando le attestazioni dei versamenti dei diritti , i cui importi, fissati **con decreto del Ministero dei Trasporti e della Navigazione, di concerto con il Ministro del Tesoro , del Bilancio e Programmazione Economica del 27/09/2000, vengono riepilogati nella tabella seguente :**

Diritti che i candidati agli esami di consulente per trasporto di merci pericolose debbono versare.		
Tariffa	Importo	Tipo di operazione
A1	£. 240.000 Euro 123,95	Diritto di ammissione ad una sessione di esame per candidati che non siano già titolari di un certificato.
A 2	£. 200.000 Euro 103,29	Diritto di ammissione ad una sessione di esame, per candidati già in possesso di un certificato (o che abbiano già conseguito una idoneità),per l'integrazione con la seconda modalità, od una o più specializzazioni aggiunte, od entrambi i casi.
A 3	£. 200.000 Euro 103,29	Diritto di ammissione ad una sessione di esame per rinnovo quinquennale.
A 4	£. 10.000 Euro 5,16	Diritto per il rilascio del certificato.

I versamenti , sono effettuati presso la Banca D'Italia sul capitolo n. 3563 art. 6 intestato al Ministero dei Trasporti e della Navigazione – Dipartimento Trasporti Terrestri con la seguente causale :" Partecipazione agli esami per il conseguimento (o rinnovo) del certificato di formazione professionale di consulente per la sicurezza dei trasporti delle merci pericolose ". La quietanza dell'avvenuto pagamento è allegata in originale alla domanda di esame .

In alternativa , i versamenti possono essere eseguiti sul conto corrente postale intestato alla locale Tesoreria Provinciale dello Stato, con la causale:"Ministero dei Trasporti e della Navigazione -Dipartimento Trasporti Terrestri cap. n. 3563 art.6 Titolo II categoria 11. Partecipazione agli esami per il conseguimento (o rinnovo) del certificato di formazione professionale di consulente per la sicurezza dei trasporti delle merci pericolose ", utilizzando i bollettini che prevedono oltre alla ricevuta anche l'attestazione, che deve essere allegata, in originale, alla domanda di esame per comprovare l'avvenuto pagamento .

La domanda di esame deve essere in regola con l'assolvimento dell'imposta di bollo di £ 20.000 La richiesta per il rilascio del certificato deve essere presentata in bollo unitamente alla attestazione della quietanza di pagamento della tariffa A4 (diritto per il rilascio del certificato) .Al fine di semplificare le procedure è possibile presentare un'unica istanza nella quale si chiede sia la partecipazione all'esame, sia il rilascio del certificato ; in tal caso a tale istanza deve essere allegata l'attestazione del versamento di £ 40.000 (£ 20.000 per la domanda d'esame e £ 20.000 per il rilascio del certificato) sul c/c postale n.

4028, (i bollettini prestampati sono disponibili presso gli Uffici Provinciali) e la quietanza della tariffa A4.

Si precisa che in caso di assenza all'esame, il candidato può ripresentarsi alle successive prove facendone richiesta in carta semplice senza pagare alcun diritto.

Nel caso in cui non superasse l'esame, il candidato può presentarsi alle successive prove solo rinnovando la domanda d'esame (in bollo) e ripagando la tariffa in base al tipo di operazione. Non deve pagare la tariffa A4, relativa al rilascio del certificato se tale diritto è stato versato all'atto della prima richiesta.

Si raccomanda di controllare che la domanda contenga il codice fiscale del candidato, indispensabile per il successivo trattamento informatico.

Le province autonome di Trento e Bolzano e la regione a statuto speciale Sicilia, in base ai provvedimenti di attuazione dei propri statuti speciali (D.L.vo n. 429/95 per le province di Trento e Bolzano e D.P.R. 06.08.1981, n. 485 per la regione Sicilia), nominano autonomamente le proprie commissioni di esame e rilasciano i relativi certificati di formazione.

2. Convocazione per la seduta di esame.

Fissata la data di una seduta di esame (sia per le due sedute fisse, che per quelle straordinarie), il Presidente della commissione, almeno 15 giorni prima della data stabilita, convoca i candidati che hanno presentato richiesta, mediante lettera raccomandata A.R., o altro idoneo mezzo di comunicazione in grado di fornire ricevuta certa di ricezione, precisando il luogo, il giorno e l'ora dell'esame.

3. Svolgimento dell'esame.

Le modalità di svolgimento dell'esame sono indicate al punto 2 dell'allegato I al D.M. 82T.

Si ritiene soltanto utile soggiungere, per assicurare la maggiore uniformità di comportamento, che eventuali candidati ritardatari potranno essere ammessi a sostenere l'esame, purché siano arrivati in aula <u>prima dell'apertura dei pieghi</u> contenenti le schede e le tracce dello studio del caso.

I candidati possono svolgere gli elaborati relativi al proprio esame nell'ordine che ritengono più opportuno, e devono consegnarli tutti insieme alla fine del periodo di tempo loro assegnato in relazione al tipo di prova.

I questionari per gli esami di consulente sono reperibili sul sito www.Trasportinavigazione.it.

4. Rilascio dei certificati.

I certificati vengono rilasciati dall'Ufficio Provinciale presso cui si è svolto l'esame: il medesimo ufficio provvede ad evadere eventuali richieste di duplicato (per smarrimento, deterioramento, ecc.).

5. Campo di applicazione.

Il comma 1 dell'articolo 2 del Decreto Legislativo 40/2000 impone l'obbligo di nominare il consulente alle imprese che "*… effettuano operazioni di trasporto di merci pericolose …, oppure operazioni di carico e scarico connesse a tali trasporti*".

Si ritiene, tuttavia, di poter escludere dal campo di applicazione della Direttiva 96/35 le imprese "*che scaricano le merci alla loro destinazione finale*" aderendo all'interpretazione del Consiglio C.E. e della Commissione C.E. del 07/03/200, nella quale viene precisato che la direttiva 96/35/CE "…*coinvolge le imprese impegnate nel carico e/o scarico di merci pericolose solo quando tali operazioni interessano la sicurezza del trasporto; la Direttiva non coinvolge le imprese che scaricano le merci alla loro destinazione finale*".

6. **Esenzioni.**

L'articolo 3, comma 6, lettera a), del Decreto Legislativo n. 40/2000 individua alcuni casi di esenzione dalla nomina del consulente, mentre, alla lettera b), demanda ad un decreto del Ministro dei Trasporti e della Navigazione l'individuazione di altri casi, di cui però fornisce le linee guida.

Tali casi sono contenuti alle lettere a) e b) del comma 1. dell'articolo 1 del D.M. 4.7.2000, n. 90T, in cui vengono distinte le esenzioni relative alle operazioni di trasporto (lettera a) da quelle relative ad operazioni di carico (lettera b).

È appena il caso di precisare che i trasporti effettuati in regime di esenzione, ai sensi dell'art. 3, comma 6, lettera a), non concorrono alla formazione del numero massimo di viaggi annuali e mensili ed alla quantità massima annuale consentita per rientrare nei limiti di esenzione previsti dal D.M. 4.7.2000. .

Per potersi avvalere delle esenzioni, le imprese, ai sensi dell'articolo 2, comma 2. e seguenti, del medesimo D.M., devono darne comunicazione all'Ufficio Provinciale del Dipartimento dei Trasporti Terrestri, prima di iniziare le operazioni di carico e di trasporto per ciascun anno solare, seguendo la procedura fissata in tali commi; l'Ufficio ne terrà conto nel programma di visite ispettive che intenderà effettuare nel corso dell'anno.

Le imprese rientranti nei criteri di esenzione dalla nomina del consulente **sono, ovviamente, comunque obbligate al rispetto di tutte le incombenze che l'ADR ed il RID prevedono espressamente a loro carico.**

A seguito di specifiche richieste, si precisa che le materie della categoria di trasporto 4 della tabella -di cui al marginale 10011 dell'allegato B al decreto del Ministero dei Trasporti e della Navigazione 4 settembre 1996 e successivi aggiornamenti viaggiano <u>sempre</u> in regime di esenzione ai sensi del marginale 10011 stesso, dal momento che non sono previsti per tali materie limiti quantitativi per ogni unità di trasporto: di conseguenza il trasporto, carico e scarico di tali materie rientra <u>sempre</u> anche nell'esenzione dalla nomina del consulente.

7 . **Incidenti.**

Nell'allegato I sono indicati i criteri secondo i quali un evento incidentale debba essere considerato "*incidente*" ai sensi del comma 4 dell'articolo 4 del Decreto Legislativo n. 40/2000. Nella redazione di tale allegato si è tenuto conto sia di documenti simili già adottati da altri paesi comunitari (quali la Francia e la Spagna), sia di quanto emerso durante la riunione del gruppo di lavoro comune RID/ADR del 16 marzo 2000 tenutasi presso il Segretariato delle Nazioni Unite.

L'obbligo di redigere la "relazione di incidente" attiene alla persona del consulente e non all'impresa presso la quale egli presta servizio; è ovvio che tale relazione, nel caso in cui l'impresa rientri nei criteri di esenzione dalla nomina

del consulente, ovvero sia estranea al campo di applicazione del D.L.vo n. 40/2000, non può essere redatta.

8. **Abrogazioni**

La circolare n.21 del 07/07/200 è abrogata

Si fa riserva di fornire ulteriori istruzioni, al termine della fase di prima attuazione, sentito anche l'apposito gruppo di lavoro, che vede la partecipazione delle parti interessate in materia di merci pericolose, che ha già fornito un apprezzato apporto nella fase di definizione delle presenti disposizioni e nella predisposizione dei questionari d'esame .

IL CAPO DIPARTIMENTO

(Dr. Annamaria FABRETTI LONGO)

ALLEGATO I

Definizione di "incidente"

Nel presente allegato vengono definiti i criteri con cui un "incidente", che avvenga durante le operazioni di carico, trasporto e scarico di merci pericolose, sia da considerare come motivo per la redazione da parte del consulente della relazione prevista dal comma 4 dell'articolo 4 del decreto legislativo 04.02.2000, n. 40.

Un "incidente" è da considerare tale, se risponde ad almeno uno dei criteri appresso enunciati:

Criterio 1.

Danni a persone o cose.

La merce pericolosa trasportata, ovvero caricata o scaricata, deve aver avuto un ruolo determinante nel provocare l'incidente di cui al presente criterio, oppure nell'aggravarne le conseguenze.

Ciò premesso, si ha un "incidente" se si verifica almeno uno dei seguenti eventi:

a) decesso di una o più persone;
b) ferite o danni ad una o più persone, con prognosi superiore a sette giorni;
c) danni a cose od all'ambiente valutabili per un costo superiore a cinquemila Euro.

Criterio 2.

Perdite di materie pericolose.

E' da considerarsi "incidente" se la quantità di materia fuoruscita o dispersa durate il trasporto ,o durante le operazioni di carico o scarico, è superiore ai limiti di esenzione ,per le varie materie , attualmente definiti dal marginale 10011 del'ADR.

Criterio 3.

Motivi precauzionali di ordine pubblico.

Sono parimenti da considerare "incidenti" anche quegli eventi, verificatisi in conseguenza del trasporto, carico o scarico di merci pericolose, in cui la merce pericolosa abbia avuto un ruolo determinante, ed in conseguenza dei quali, l'autorità pubblica abbia preso rilevanti provvedimenti precauzionali, quali evacuazioni o confinamenti di popolazione, chiusura al traffico di strade od altre infrastrutture, ecc.

****

ALLEGATO II

COMMISSIONI DI ESAME PER CONSULENTI PER LA SICUREZZA DEI TRASPORTI DI MERCI PERICOLOSE

(Di cui al D.D. 23.06.2000)

La circoscrizione territoriale di competenza di ciascuna commissione, rappresentata con il nome delle regioni cui si riferisce, è da considerare puramente indicativa, nel senso che un candidato può liberamente scegliere la commissione presso cui sostenere l'esame, qualunque sia la propria residenza.

COMMISSIONE n. 1 – (Piemonte – Valle d'Aosta)
Sede: Torino – Corso Belgio 158 - Tel. 011.8980933

COMMISSIONE n. 2 – (Lombardia)
Sede: Milano – Via Cilea 119 – Tel. 02.353791

COMMISSIONE n. 3 – (Veneto)
Sede: Venezia – Mestre – Strada della Motorizzazione 13 – Tel. 041.2388258

COMMISSIONE n. 4 – (Friuli – Venezia Giulia)
Sede: Trieste – Via Bellini 3 – Tel. 040.679111

COMMISSIONE n. 5 – (Liguria)
Sede: Genova – Corso Sardegna 36/1d - Tel. 010.51631

COMMISSIONE n. 6 – (Emilia - Romagna)
Sede: Bologna – Zona Roveri – Via dell'Industria 13 – Tel. 051.6018711

COMMISSIONE n. 7 – (Toscana)
Sede: Firenze – Sesto Fiorentino – Loc. S. Croce dell'Osmannoro –
Via Lucchese 160 – Tel. 055.3068

COMMISSIONE n. 8 – (Marche)
Sede: Ancona – Via I maggio 142 - Tel. 071.2851221

COMMISSIONE n. 9 – (Lazio - Umbria)
Sede: Roma – Ufficio operativo Roma Nord – Via Salaria km 10,400 – Tel. 06.81691

COMMISSIONE n. 10 – (Abruzzo – Molise)
Sede: Pescara – Villa Raspa di Spoltore – Via Francia 3 – Tel. 085.413833

COMMISSIONE n. 11 – (Campania)
Sede: Napoli – Via Argine 422 - Tel. 081.5911111

COMMISSIONE n. 12 – (Puglia)
Sede: Bari – Modugno – Via F. De Blasio Zona Industriale – Tel. 080.5850111

COMMISSIONE n. 13 – (Basilicata - Calabria)
Sede: Potenza – Via del Gallitello – Pal. Ungano – Tel. 0971.54726

COMMISSIONE n. 14 – (Sardegna)
Sede: Cagliari – Strada Statale 554, km 1,600 – Tel. 070.240631

Nota: Le province autonome di Trento e Bolzano e la regione a statuto speciale Sicilia istituiscono, per i propri territori, commissioni autonome nominate dai rispettivi Enti Locali.

****

PROT. 2841/00

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

DIPARTIMENTO DEI TRASPORTI TERRESTRI

IL DIRIGENTE GENERALE

Visto il decreto legislativo 4 febbraio 2000, n° 40, concernente la designazione e la qualificazione professionale dei consulenti per la sicurezza dei trasporti su strada, per ferrovia o per via navigabile di merci pericolose;

Visto il decreto 6 giugno 2000 del Ministro dei Trasporti e della Navigazione con il quale sono state emanate le norme attuative del decreto legislativo 4 febbraio 2000;

Visto il proprio decreto 23 giugno 2000, n° 1355/4915 con il quale sono state nominate le commissioni di esame per la qualificazione professionale dei consulenti per la sicurezza dei trasporti su strada, per ferrovia o per via navigabile di merci pericolose, nonché ad individuare le sedi delle medesime commissioni;

Visto il decreto del Ministro dei Trasporti e della Navigazione di concerto con il Ministro del Tesoro, Bilancio e Programmazione Economica 27 settembre 2000, n° 129T, con il quale è stato determinato l'importo dei diritti a carico dei candidati agli esami per consulente per la sicurezza per i trasporti di merci pericolose;

Considerato che con il comma 7, articolo 5, del decreto legislativo 40/2000 è stato stabilito che per la determinazione della misura dei compensi a favore dei componenti delle commissioni si applicano le disposizioni del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 23 marzo 1995, recante "Determinazione dei compensi da corrispondere ai componenti delle commissioni esaminatrici e al personale addetto alla sorveglianza di tutti i tipi di concorso indetti dalle amministrazioni pubbliche";

Considerato che il D.P.C.M. 23 marzo 1995 prevede compensi differenziati in base alla professionalità ed all'impegno richiesti per l'esame dei candidati in relazione alle qualifiche messe a concorso;

Considerato, pertanto, che occorre individuare, nell'ambito di quanto previsto dal D.P.C.M. 23 marzo 1995, la misura del compenso da corrispondere ai componenti delle commissioni di cui si tratta;

Tenuto conto dell'elevato contenuto specialistico delle professionalità richieste per l'espletamento delle prove di esame per la qualificazione di consulente per la sicurezza dei trasporti di merci pericolose;

DECRETA

Art. 1 – Ai componenti delle commissioni di esame per i consulenti per la sicurezza dei trasporti di merci pericolose viene corrisposto il compenso di lire 500.000 previsto dal D.P.C.M. 23 marzo 1995 per i concorsi relativi a profili professionali della settima qualifica funzionali o categorie equiparate e superiori aumentato del 20% (lire 600.000) per il Presidente della commissione e ridotto del 20% (lire 400.000) per il segretario della commissione stessa.

Art. 2 – Ai componenti delle commissioni viene altresì corrisposto il compenso di lire 1.000 per ciascun elaborato esaminato, come previsto dall'art. 2, comma c), del D.P.C.M. 23 marzo 1995, aumentato del 20% (lire 1.200) per il Presidente della commissione e ridotto del 20% (lire 800) per il segretario della commissione medesima.

Art. 3 – Ai componenti delle commissioni che non risiedono nel luogo ove si tengono le riunioni sono rimborsate le spese di viaggio e di soggiorno effettivamente sostenute e documentate nella misura e con le modalità previste per la qualifica di appartenenza dalle disposizioni in materia di missioni in conto Stato.

Art. 4 – Alle spese relative all'attuazione del presente decreto si provvede ai sensi del comma 7, articolo 5, del decreto legislativo 4/2/2000, n° 40, mediante riassegnazione ad apposita unità previsionale di base del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – centro di responsabilità amministrativa "Trasporti Terrestri" – delle somme versate al capitolo di entrata 3563/6 – U.P.B. 17.2.2 – denominato "Somme dovute per la partecipazione agli esami ed alla prova di controllo per il conseguimento del certificato di formazione professionale di consulente per la sicurezza dei trasporti su strada, per ferrovia o per via navigabile di merci pericolose nonché per il funzionamento delle commissioni esaminatrici e per le indennità da corrispondere ai componenti delle commissioni medesime".

Roma, 10 settembre 2001

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
(Dr.ssa Annamaria FABRETTI LONGO)

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 10 giugno 2004
Modifica al decreto 6 giugno 2000, recante «Norme attuative del decreto legislativo 4 febbraio 2000, n. 40, concernente i consulenti alla sicurezza per trasporto di merci pericolose su strada, per ferrovia o per via navigabile».

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Visto il decreto legislativo 4 febbraio 2000, n. 40, di attuazione della direttiva 96/35/CE, relativa alla designazione e alla qualificazione professionale dei consulenti per la sicurezza dei trasporti su strada, per ferrovia o per via navigabile di merci pericolose;
Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 6 giugno 2000, recante «Norme attuative del decreto legislativo 4 febbraio 2000, n. 40, concernente i consulenti alla sicurezza per trasporto di merci pericolose su strada, per ferrovia o per via navigabile»;
Considerata l'esigenza di adeguare i criteri di svolgimento degli esami finalizzati al rilascio del certificato di formazione professionale per i consulenti per la sicurezza dei trasporti di merci pericolose a standard armonizzati comunitari, al fine di perseguire il miglioramento della sicurezza dei trasporti, e di rimodulare il criterio di valutazione dei candidati che intendano conseguire il predetto certificato;
Ritenuta pertanto la necessita' di definire le procedure e le modalita' per lo svolgimento degli esami per il rinnovo del certificato di formazione professionale, modificando conseguentemente il citato decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 6 giugno 2000;

Decreta:

Art. 1.
Modifiche all'allegato 1 del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 6 giugno 2000 in materia di svolgimento dell'esame
1. Al sesto periodo del punto 2, «Svolgimento dell'esame», dell'allegato 1 al decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 6 giugno 2000, le parole «a propria scelta» sono sostituite dalle parole «a scelta della commissione esaminatrice».
2. Al secondo periodo del punto 4, «Esame di candidati gia' titolari di un certificato di formazione in corso di validita», dell'allegato 1 al decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 6 giugno 2000:
a) la parola «soltanto» e' soppressa;
b) sono aggiunte le seguenti parole: «Il candidato deve inoltre svolgere lo "studio del caso" nell'adattamento alla specializzazione di cui chiede l'integrazione. Il candidato che sostiene l'esame per l'integrazione di piu' specializzazioni, svolge lo "studio del caso" nell'adattamento relativo ad una di tali specializzazioni, a scelta della commissione esaminatrice.».
3. Al terzo periodo del punto 4, «Esame di candidati gia' titolari di un certificato di formazione in corso di validita», dell'allegato 1 al decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 6 giugno 2000, dopo le parole «deve effettuare» sono inserite le parole «, a scelta della commissione esaminatrice,».

4. Al quarto periodo del punto 4, «Esame di candidati gia' titolari di un certificato di formazione in corso di validita», dell'allegato 1 al decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 6 giugno 2000:
a) le parole «nelle seguenti tabelle» sono sostituite dalle parole «nella seguente tabella»;
b) le tabelle «Senza lo "studio del caso"» e «Con lo "studio del caso"» sono sostituite dalla seguente:

Prove da effettuare	Tempi parziali	Tempi cumulativi
1ª scheda aggiunta	30'	
'studio del caso'	150'= 2 h 30'	
+2ª scheda aggiunta	+30'	3 h 30'
+3ª scheda aggiunta	+30'	4 h
+4ª scheda aggiunta	+30'	4 h + 30'
+5ª scheda aggiunta	+30'	5 h

Art. 2.
Modifiche all'allegato 1 del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 6 giugno 2000 in materia di valutazione degli elaborati
Al punto 3.3, «Valutazione dello "studio del caso"», dell'allegato 1 al decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 6 giugno 2000, la tabella, posta nel secondo periodo, e' sostituita dalla seguente:

Tipo di elaborato	Votazione piena	Votazione minima
Scheda di domande base (10 domande r.l./20 domande s.m.)	30	24 (ventiquattro)
Schede modalita' o specializzazione (5 domande r.l./10 domande s.m.)	15	12 (dodici)
Studio del caso	10	6 (sei)

Art. 3.
Modifiche all'art. 5 del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 6 giugno 2000 in materia di rinnovo del certificato di formazione
1. Il comma 7 dell'art. 5 del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 6 giugno 2000 e' sostituito dal seguente:
«7. Il rinnovo del certificato di formazione professionale verte sul superamento di un esame limitato al solo questionario con le stesse procedure previste per il primo rilascio».

Roma, 10 giugno 2004
Il Ministro: Lunardi

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI TERRESTRI
E PER I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI
Direzione Generale della Motorizzazione
e della Sicurezza del Trasporto Terrestre

ROMA, 15 luglio 2004

Prot. n. 2739_MOT2/E

Ai Presidenti delle Commissioni esaminatrici per il conseguimento del certificato di formazione per consulente alla sicurezza per il trasporto di merci pericolose.
LORO SEDI

OGGETTO: DECRETO 10 giugno 2004 - Modifica al decreto 6 giugno 2000, recante «Norme attuative del decreto legislativo 4 febbraio 2000, n. 40, concernente i consulenti alla sicurezza per trasporto di merci pericolose su strada, per ferrovia o per via navigabile».

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 148 del 26 giugno 2004 è stato pubblicato il DM 10 giugno 2004 di modifica al DM 6 giugno 2000 che reca le disposizioni relative all'effettuazione degli esami dei consulenti della sicurezza per il trasporto di merci pericolose.

Si evidenziano di seguito le novità introdotte dal decreto in oggetto in ordine all'effettuazione degli esami ed al rinnovo del relativo certificato di formazione professionale.

1. Studio del caso

La scelta dello studio del caso, nell'ipotesi che il candidato abbia richiesto due o più specializzazioni, è stata attribuita alla Commissione esaminatrice che, pertanto, nel proprio ambito, stabilirà i criteri di scelta assicurando, ovviamente, la massima trasparenza.

Lo studio del caso deve essere svolto anche dai candidati già in possesso del certificato di formazione professionale che abbiano richiesto il conseguimento di ulteriori specializzazioni. Anche in questa ipotesi la scelta dello studio del caso è effettuata a cura della Commissione esaminatrice qualora le integrazioni richieste riguardino due o più specializzazioni.

Pertanto i tempi consentiti per la compilazione degli elaborati sono riportati in una sola tabella.

Per la specializzazione relativa ai prodotti petroliferi non è stata introdotta alcuna novità.

2. Valutazione degli elaborati

Con l'articolo 2 del decreto in oggetto sono stati innalzati i limiti della votazione minima da conseguire nella compilazione delle schede (base e specializzazione). La tabella del punto 3.3 dell'allegato I al DM 6 giugno 2000 è stata sostituita dalla seguente:

Tipo di elaborato	Votazione piena	Votazione minima
Scheda di domande base (10 domande r.l./ 20 domande s.m.)	30	24 (ventiquattro)
Schede modalità o specializzazione (5 domande r.l./ 10 domande s.m.)	15	12 (dodici)
Studio del caso	10	6 (sei)

3. Rinnovo del certificato di formazione

Il certificato di formazione professionale è rinnovato, per ulteriori cinque anni, a seguito del superamento di un esame limitato al solo questionario con le modalità previste per il primo rilascio.

La richiesta di rinnovo deve essere redatta secondo il fac-simile della richiesta per il primo rilascio, integrata dall'indicazione del certificato di cui si è titolari, precisando le modalità e le specializzazioni possedute.

Alla richiesta devono essere allegate le attestazione dei versamenti dei diritti dovuti per l'ammissione alla sessione di esame per il rinnovo quinquennale, nonché quella relativa ai diritti dovuti per la ristampa del certificato, fissate ambedue con il decreto interministeriale del 27.09.2000, emanato di concerto tra il Ministro dei trasporti e della navigazione ed il Ministro del tesoro, del bilancio e programmazione economica.

IL DIRETTORE DELLA DIVISIONE
(Dott. Ing. Alessandro DE GRAZIA)

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI TERRESTRI
DIREZIONE GENERALE PER LA MOTORIZZAZIONE
Ufficio ex MOT2

prot. n.1213 _MOT2/E

Roma, 30/03/06

Al Presidente della Commissione n.1
Esame per consulenti per la sicurezza
dei trasporti di merci pericolose
c/o S.I.I.T. N.1
Settore Trasporti
Centro Prova Autoveicoli TORINO
Settimo Torinese – Str.Cerosa,27
TORINO

p.c. Ai Presidenti delle Commissioni
di esame per consulenti per la
sicurezza dei trasporti di merci pericolose

Oggetto: rinnovo del certificato per consulenti per la sicurezza dei trasporti di merci pericolose (decreto legislativo 4/2/2000, n. 40)

Con riferimento alla nota del 17 marzo 2006 prot. 0931, di pari oggetto, si riscontrano nell'ordine i quesiti posti.

- Punto 1: le domande presentate dopo la scadenza del certificato per consulente per la sicurezza dei trasporti di merci pericolose, si devono, in applicazione della vigente normativa in materia, considerare come un nuovo rilascio.
- Punto 2: dai dettami della norma (<u>*D.lg. 4/2/2000, n. 40 comma 4 articolo 5*</u> " *Il certificato di cui al comma 3 è valido per un periodo di cinque anni ed è rinnovato periodicamente ogni cinque anni se il titolare, nel corso dell'anno immediatamente*

precedente il termine di ciascun quinquennio, ha superato una prova di controllo volta ad accertare ..." e <u>ADR 2005 punto 1.8.3.16</u> *" Il certificato è valido per un periodo di 5 anni. La validità del certificato è rinnovata per un periodo di 5 anni se il suo titolare ha superato un esame durante l'anno precedente la scadenza del certificato. ")* è palese che l'esame effettuato dopo la scadenza, indipendentemente dalla data di presentazione della domanda di rinnovo, è da considerarsi come il rilascio di un nuovo certificato.

Pertanto, appare opportuno, non accettare domande di esame se prima non si sono rese note formalmente le date degli esami; in tal modo il candidato, all'atto della presentazione della domanda, ha la possibilità di valutare se presentare comunque la domanda e sostenere l'esame per il rilascio ex novo ovvero se presentare domanda presso un'altra commissione d'esame che gli permetta di sostenere l'esame di rinnovo entro la data di scadenza del certificato.

- Punto 3: in caso di esame di rinnovo con esito negativo, il D.lg. 4/2/2000, n. 40 non prevede alcun procedimento di revoca.
- Punto 4: in caso di esito negativo il candidato può nuovamente sostenere l'esame di rinnovo a condizione che il nuovo esame venga sostenuto nell'anno precedente la scadenza del certificato.
- Punto 5: se il rinnovo è superato parzialmente, l'esame a completamento delle specializzazioni non superate può essere sostenuto come rinnovo a condizione che il nuovo esame venga effettuato nell'anno precedente la scadenza del certificato.

IL DIRETTORE
(Dott. Ing. Alessandro DE GRAZIA).

CM

OGGETTO: D. L.vo 04.02.2000 n. 40, nomina consulente ADR.

Con riferimento alla richiesta del Consorzio ******* circa l'obbligo di nominare il consulente per la sicurezza dei trasporti di merci pericolose ed eventualmente la successiva esenzione del consulente da parte delle imprese consorziate si precisa quanto segue.

La nomina del consulente per la sicurezza dei trasporti di merci pericolose è prevista dal D. Lgs. 4 febbraio 2000 n. 40 che, oltre a definire il campo di applicazione della norma, stabilisce gli obblighi del capo dell'impresa e gli obblighi del consulente.

Pertanto le "imprese" che ricadono nel capo di applicazione del citato decreto legislativo devono ottemperare agli obblighi previsti dalla norma, in particolare della nomina del consulente e della successiva comunicazione al competente ufficio della motorizzazione.

Per quanto attiene il quesito, ai sensi della citata normativa in materia, la nomina e la comunicazione del consulente è rivolta come obbligo al capo dell'impresa indipendentemente da strutture associative cui aderisce.

Si osserva inoltre come un medesimo consulente possa essere nominato distintamente da più imprese.

DRAFT

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI TERRESTRI

Visto il decreto legislativo 4 febbraio 2000, n. 40 con cui è stata introdotta nel diritto interno la direttiva 96/35/CE , relativa alla designazione e alla qualificazione professionale dei consulenti per la sicurezza dei trasporti di merci pericolose su strada , per ferrovia e per via navigabile;

Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione del 6 giugno 2000 e successive modificazioni ed integrazioni, concernente le norme attuative del decreto legislativo 4 febbraio 2000,n. 40 ;

Visto il decreto dirigenziale del Dipartimento dei trasporti terrestri del 23 giugno 2000 con cui sono state nominate le commissioni d'esame e le rispettive sedi delle commissioni in attuazione dell'articolo 4 del decreto ministeriale 6 giugno 2000 ;

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 2 luglio 2004 , n. 184 riguardante la riorganizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ;

Considerato che i componenti delle commissioni sono aggiornati di frequente sia per quiescenza dei medesimi componenti, sia per esigenze organizzative ;

Considerato le funzioni di competenza dei SIIT attribuite secondo il D.P.R. 2 luglio 2004, n. 184;

Ritenuta la necessità di semplificare le procedure di aggiornamento dei componenti delle commissioni di esame al fine di prevenire obiettive difficoltà di ordine pratico allo svolgimento degli esami per il rilascio del certificato di formazione professionale per i consulenti per la sicurezza dei trasporti di merci e pericolose ;

DECRETA

Art.1

Aggiornamento delle commissioni d'esame nominate con
decreto dirigenziale del Dipartimento dei trasporti terrestri del 23 giugno 2000

1. I Direttori dei S.I.I.T. – Settore trasporti aggiornano le nomine dei componenti delle commissioni di esame per il rilascio del certificato di formazione professionale per i

consulenti per la sicurezza dei trasporti di merci pericolose, in conformità a quanto disposto dall'articolo 4 del D.M. 6 giugno 2000.

2. Al Dipartimento trasporti terrestri è trasmessa copia del provvedimento dell'aggiornamento della commissione di esame.

ROMA 16 MAG. 2007

Prot. n° 45863 DIV 4-E

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
(Dott.Ing. Amedeo FUMERO)

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 29 dicembre 2010

Norme attuative dell'articolo 11 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 35, concernente l'attuazione della direttiva 2008/68/CE, relativa al trasporto interno di merci pericolose. (11A02767)

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
per i trasporti, della navigazione e dei sistemi informativi e statistici

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 35, concernente l'attuazione della direttiva 2008/68/CE, relativa al trasporto interno di merci pericolose;

Visto in particolare l'art. 11, comma 10, con il quale si dispone che con provvedimento del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sono dettate le disposizioni applicative relative agli esami dei consulenti per il trasporto di merci pericolose, con particolare riferimento a quelli relativi ai consulenti di imprese specializzate nel trasporto di determinati tipi di merci pericolose, ai sensi del capitolo 1.8 dell'ADR, del RID e dell'ADN;

Visto altresi' l'art. 11, comma 11, con il quale si dispone che con provvedimento del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e' individuato il numero e la composizione delle commissioni di esame, nonche' i requisiti e le modalita' di nomina dei relativi componenti e la durata della nomina stessa;

Visto il decreto ministeriale 6 giugno 2000 «Norme attuative del decreto legislativo 4 febbraio 2000, n. 40, concernente i consulenti alla sicurezza per trasporto di merci pericolose su strada, per ferrovia o per via navigabile»;

Ritenuto di dover dare attuazione al disposto del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 35;

Decreta:

Art. 1

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si intende per:

a) ADR: l'accordo europeo relativo al trasporto internazionale delle merci pericolose su strada, concluso a Ginevra il 30 settembre 1957, e successive modificazioni;

b) RID: il regolamento relativo al trasporto internazionale delle merci pericolose per ferrovia, che figura come appendice C alla convenzione sul trasporto internazionale per ferrovia (COTIF), conclusa a Vilnius il 3 giugno 1999, e successive modificazioni;

c) ADN: l'accordo europeo relativo al trasporto internazionale delle merci pericolose per vie navigabili interne, concluso a Ginevra» il 26 maggio 2000, e successive modificazioni;

d) «esame»: l'esame di cui alla sezione 1.8.3 dell'allegato A del ARD/RID/ADN;

e) «commissione d'esame» la commissione di cui all'art. 11, coma 11, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 35.

Art. 2

Individuazione delle autorita' competenti

1. I certificati di formazione professionale, di cui al punto 1.8.3.7 dell'ADR/RID/ADN, sono rilasciati, entro trenta giorni dalla conclusione della sessione di esame, dagli uffici del dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici sedi di commissioni di esame.

Art. 3

Qualificazione del consulenti

1. Non devono sostenere l'esame relativo alla specializzazione delle merci individuate con i numeri UN 1202, 1203 e 1223, 3475, ed il carburante per aviazione classificato ai n. ONU 1268 o 1863 coloro che sono gia' titolari di certificato di formazione professionale relativo alle merci delle classi 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 8 e 9.

Art. 4

Commissioni di esame

1. I direttori generali territoriali in relazione alle esigenze della Direzione generale di competenza istituiscono una o piu' commissioni di esame per il conseguimento del certificato di formazione professionale di consulente per la sicurezza del trasporto fissandone la/e sede/i.
2. Ciascuna commissione e' presieduta da un funzionario del dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici, con qualifica non inferiore a dirigente; per tale funzione sono previsti uno o piu' supplenti.
3. Le commissioni sono inoltre composte da due membri esperti nel trasporto delle merci pericolose. Tali membri sono scelti tra funzionari tecnici del dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici di cui all'art. 17 della legge 1° dicembre 1986, n. 870. Per ciascun membro titolare sono previsti uno o piu' supplenti.
4. I membri delle commissioni operanti presso le direzioni generali territoriali sono nominati don provvedimento del competente direttore generale.
5. Per i candidati che intendono conseguire il certificato di formazione professionale anche per la modalita' del trasporto per le vie navigabili interne e' istituita presso la Direzione generale per la motorizzazione una commissione di esame presieduta da un funzionario del dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici, con qualifica non inferiore a dirigente, composta da un membro esperto nel trasporto di merci pericolose su strada, un membro esperto nel trasporto di merci pericolose su ferrovia ed un membro esperto nel trasporto di merci pericolose per le vie navigabili. Tali membri scelti tra i funzionari tecnici dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici sono designati, unitamente ai loro uno o piu' supplenti, rispettivamente dal direttore generale per la motorizzazione, dal direttore generale per il trasporto ferroviario e dal direttore generale per il trasporto marittimo e per le vie d'acqua interne.
6. Le funzioni di segretario sono assolte da funzionari ed impiegati del dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici di qualifica non inferiore alla sesta e sono di volta in volta nominati dai presidenti delle commissioni per ciascuna sessione. Le funzioni di segretario della commissione istituita presso la Direzione generale per la motorizzazione sono affidate al funzionario della divisione 3 della

Direzione generale per la motorizzazione incaricato della istruzione delle richieste di esame.

7. I membri della commissione rimangono in carica per cinque anni.

8. Non possono far parte delle commissioni persone per le quali sussistano motivi di incompatibilita' ai sensi degli articoli 51 e 52 del codice di procedura civile.

9. Le sedi e la composizione delle commissioni ed ogni loro variazione devono essere comunicati alla Direzione generale per la motorizzazione - divisione 3 - per darne pubblicita' sul sito del dipartimento.

Art. 5

Coordinamento delle commissioni

1. La commissione istituita presso la direzione generale per la motorizzazione di cui all'art. 4, comma 5, svolge attivita' di indirizzo e aggiornamento per le commissioni istituite nelle direzioni generali territoriali.

Art. 6

Procedure e modalita' dell'esame

1. L'esame si svolge in forma scritta.

2. La prova scritta adattata al modo/ai modi di trasporto per il quale/i quali il certificato viene rilasciato e' costituita da due parti secondo le indicazioni riportate al punto 1.8.3.12.4 dell'ADR/RID/ADN.

3. Le procedure e le modalita' di svolgimento dell'esame sono indicate nell'allegato I al presente decreto.

4. Le commissioni, di cui all'art. 4, commi 1 e 5, fissano almeno due sessioni nel corso di ciascun anno: una da tenersi nel mese di maggio, e l'altra da tenersi nel mese di novembre; le date di tali sessioni vengono stabilite da ciascun presidente di commissione.

5. I presidenti di commissione, in maniera autonoma, indicono sessioni straordinarie, qualora nella propria circoscrizione almeno trenta candidati abbiano presentato domanda di esame.

6. Qualora in una delle sessioni fisse di cui al precedente comma 4, a causa di un elevato numero di richieste non sia possibile da sottoporre ad esame tutti i candidati prenotati,il presidente indice una o piu' sessioni straordinarie da tenersi entro trenta giorni dalla precedente, anche in deroga al limite stabilito al precedente comma 5.

7. Il rinnovo del certificato di formazione professionale verte sul superamento di un esame limitato ai soli questionari con le stesse procedure previste per il primo rilascio.

8. Sia il rilascio che il rinnovo del certificato di formazione puo' essere richiesto ad una qualsiasi commissione di esame.

Roma, 29 dicembre 2010

Il capo del dipartimento: Fumero

Allegato I

Parte di provvedimento in formato grafico

APPENDICE A

Parte di provvedimento in formato grafico

Stampa Chiudi

ALLEGATO *I*

Procedure e modalità dell'esame

1. Domanda di esame

I candidati che intendono sostenere l'esame per il rilascio del certificato di formazione di consulente debbono presentare apposita istanza, in regola con l'assolvimento dell'imposta di bollo, ad uno degli U.M.C. del dipartimento per i trasporti, della navigazione e dei sistemi informativi e statistici, sede di una commissione d'esame.

La domanda redatta in conformità all'appendice A del presente allegato, oltre alle generalità ed al recapito del candidato deve contenere:

a) la categoria di certificato per cui viene richiesto di sostenere l'esame;

b) la specializzazione, o le specializzazioni, tra quelle previste, dal punto 1.8.3.7 dell' ADR/RIN/ADN, per le quali si intende sostenere l'esame;

c) l'indicazione dell'eventuale possesso di un precedente certificato di formazione professionale in corso di validità, con la precisazione della categoria e delle specializzazioni (che devono ovviamente essere diverse da quelle per cui si richiede l'esame), nonché dello Stato da cui è stato rilasciato;

d) la dichiarazione di non avere nel contempo presentato analoga richiesta di esame presso un altro ufficio dell'amministrazione od un altro Paese della U.E.

Devono inoltre essere allegate le attestazioni del pagamento dei diritti dovuti.

Per il conseguimento del certificato di formazione professionale che preveda anche la modalità di trasporto per via navigabile la domanda deve essere presentata alla direzione generale per la motorizzazione - divisione3.

2. Svolgimento dell'esame

Prima della data di svolgimento dell'esame, la commissione si riunisce e prepara le tracce per ciascuna prova scritta. Devono essere predisposte una scheda con dieci domande a risposta libera di carattere generale, indifferenziate per tutte le specializzazioni, una scheda con cinque domande per ciascuna delle modalità di trasporto, ed una scheda con cinque domande per ciascuna specializzazione ammessa. Nell'eventualità che vengano adottate domande a risposta multipla, dovrà essere predisposto un numero di domande doppio rispetto ai numeri suindicati; per ogni domanda debbono essere previste tre risposte, per ciascuna delle quali il candidato deve indicare "vero" o "falso". Il tema dello studio del caso, se possibile, deve essere unico nel testo, ma adattabile alle varie specializzazioni consentite. Le schede delle domande, alla presenza della commissione, vengono quindi riprodotte in un numero sufficiente di copie per essere distribuite ai candidati e, unitamente alla traccia dello "studio

del caso", vengono chiuse in pieghi sigillati firmati sui lembi di chiusura dai membri della commissione e dal segretario. Le tracce sono segrete e ne è vietata la divulgazione, se non ad esame già avvenuto. I componenti della commissione, inoltre, presa visione dell'elenco dei candidati che dovranno sostenere l'esame presso la propria sede, sottoscrivono la dichiarazione che non sussistono situazioni di incompatibilità tra essi ed i candidati stessi, ai sensi degli articoli 51 e 52 del codice di procedura civile.

Il giorno fissato per la prova, all'ora stabilita, il presidente della commissione fa procedere all'appello nominale dei candidati e, previo accertamento della loro identità personale, li fa collocare nell'aula in modo che non possano comunicare tra loro.

I candidati che all'ora fissata nella convocazione non siano presenti presso la sede in cui si svolge l'esame, vengono dichiarati assenti e rinviati ad altra sessione d'esame.

Il presidente fa quindi constatare l'integrità della chiusura del piego contenente le tracce, poi, aperto il piego, fa distribuire le schede delle domande, tenendo conto delle varie modalità e specializzazioni previste, detta il tema, od i temi, dello "studio del caso" e comunica i tempi di consegna degli elaborati secondo lo schema riportato nella seguente tabella:

Prove da effettuare			Tempi Parziali	Tempi Totali
	N. domande risposta libera	**N. domande risposta multipla**		
Domande di base	**10**	**20**	120'	120'
Domande modalità	**5**	**10**		
Domande 1° specializzazione	**5**	**10**		
Studio del caso(*)(&)			**150'**	**4 h 30'**
2° specializzazione (5 dom. a r.l/10 dom. s.m.)			30'	5 h
3° specializzazione (5 dom. a r.l/10 dom. s.m.)			30'	5 h 30'
4° specializzazione (5 dom. a r.l/10 dom. s.m.)			30'	6 h
2° modalità (5 dom. a r.l/10 dom. s.m.)			30'	6 h 30'
3° modalità (5 dom. a r.l/10 dom. s.m.)			30'	7 h

NOTE

(*) Chi richiede solo la specializzazione Petroliferi non deve svolgere lo studio del caso.

(&) Lo studio del caso va svolto con riferimento ad una modalità e specializzazione, ad esclusione dei Petroliferi, a scelta della commissione esaminatrice fra quelle richieste dal candidato.

I candidati che sostengono l'esame per un'unica specializzazione e modalità, devono svolgere lo "studio del caso" nell'adattamento relativo alla specializzazione prescelta, i candidati che invece sostengono l'esame per più modalità e/o specializzazioni, svolgono uno studio nell'adattamento relativo ad

una specializzazione e modalità a scelta della commissione esaminatrice, ad eccezione di quello relativo alla specializzazione per le merci individuate con i numeri UN 1202, 1203 e 1223, 3475, ed il carburante per aviazione classificato ai N° ONU 1268 o 1863 (prodotti petroliferi).

Durante le prove scritte non è permesso ai concorrenti di comunicare tra loro verbalmente o per iscritto, ovvero di mettersi in relazione con altri (non è consentito tenere telefoni cellulari od altre apparecchiature ricetrasmittenti), salvo che con gli incaricati della vigilanza o con i membri della commissione esaminatrice.

I lavori debbono essere scritti esclusivamente, a pena di nullità, sulle schede prestampate e su carta (per lo studio del caso) fornite dalla commissione; ogni foglio deve portare il timbro d'ufficio e la firma di almeno un membro della commissione esaminatrice stessa.

I candidati non possono portare carta da scrivere, appunti manoscritti, libri o pubblicazioni non consentite di qualunque specie. È consentita soltanto la consultazione, purché in edizioni non commentate, di testi legislativi, regolamentari e normativi inerenti il trasporto delle merci pericolose su strada o ferrovia, compresi l'ADR, il RID e l'ADN, sia in lingua originale che tradotti, nonché dei dizionari; non è consentita la consultazione dei suddetti testi su supporto informatico, ma è permesso, ove i quesiti lo richiedano, l'uso di calcolatrici elettroniche per l'effettuazione dei calcoli.

Il candidato che contravviene alle disposizioni suesposte, o comunque abbia copiato in tutto od in parte lo svolgimento del tema, è escluso dall'esame. Nel caso che risulti che uno o più candidati abbiano copiato, in tutto od in parte, l'esclusione è disposta per tutti i candidati coinvolti.

La commissione esaminatrice cura l'osservanza delle disposizioni stesse ed ha facoltà di adottare i provvedimenti necessari. A tale scopo, almeno due dei rispettivi componenti devono trovarsi nella sala degli esami. La mancata esclusione all'atto della prova non esclude che l'esclusione sia disposta in sede di valutazione, delle prove medesime.

Al candidato sono consegnate una busta grande ed una piccola, oltre ad uno stampato su cui apporre le proprie generalità ed altre notizie ivi richieste; il candidato, dopo aver completato gli elaborati, senza apporvi sottoscrizioni od altro contrassegno, li inserisce nella busta grande, quindi, riempito l'apposito stampato con le proprie generalità, lo inserisce nella busta piccola, la chiude senza apporvi contrassegni, la mette insieme agli elaborati nella busta grande, che quindi consegna al segretario della commissione, il quale, in sua presenza, la chiude senza apporvi contrassegni e firma il lembo di chiusura della busta.

Le buste contenenti gli elaborati vengono quindi racchiuse in pieghi sigillati mediante la firma dei membri della commissione sui bordi di chiusura; i suddetti pieghi sono custoditi a cura del Presidente della Commissione di esame

3. Valutazione degli elaborati

Conclusa la seduta di esame, entro breve tempo, possibilmente il giorno successivo, la commissione si riunisce per procedere alla valutazione degli elaborati.

La commissione esaminatrice, prima di iniziare le operazioni di scrutinio, stabilisce i criteri e le modalità di valutazione degli elaborati, al fine di motivare i punteggi attribuiti alle singole prove.

Successivamente, constatata l'integrità dei pieghi contenenti le buste degli elaborati da parte di tutti i componenti la commissione, gli stessi vengono aperti e si procede a dare una numerazione progressiva alle buste grandi; aperte le buste grandi, viene apposto il medesimo numero di ciascuna busta grande su ciascun elaborato in essa contenuto e sulla busta piccola, che deve restare chiusa.

Si procede quindi all'esame e valutazione degli elaborati, attribuendo le votazioni secondo lo schema che segue.

3.1 Valutazione per le domande a risposta libera

a) Punti 3 - Risposta pienamente soddisfacente;
b) Punti 2 - Risposta sufficiente;
c) Punti 1 - Risposta insufficiente;
d) Punti 0 - Risposta completamente errata, o mancata risposta.

3.2 Valutazione per le domande a risposta multipla

Per ogni risposta individuata in maniera corretta vengono assegnati 0,5 punti, mentre non viene assegnato nessun punteggio per ciascuna risposta individuata in maniera errata.

3.3 Valutazione dello "studio del caso"

Allo studio del caso viene attribuita una votazione espressa in decimi.

Il candidato viene giudicato "idoneo" se ha conseguito, in ciascuna delle prove sostenute (ciascuna scheda e lo studio del caso), almeno le votazioni minime riportate nella seguente tabella:

Tipo di elaborato	**Votazione piena**	**Votazione minima**
Scheda di domande base (10 domande r.l./20 domande s.m.)	**30**	**24** (ventiquattro)
Scheda di modalità (5 domande r.l./10 domande s.m.)	**15**	**12** (dodici)
Schede di specializzazione (5 domande r.l./10 domande s.m.)	**15**	**12** (dodici)
Studio del caso	**6**	**6** (sei)

La scheda contenente le domande di carattere generale è valutata per prima e, essendo essa comune a tutte le specializzazioni, nel caso non venga raggiunta la votazione minima, non viene dato corso alla valutazione degli altri elaborati.

Successivamente viene valutata la scheda di modalità e, essendo essa comune a tutte le specializzazioni di quella modalità, nel caso non venga raggiunta la votazione minima, non viene dato corso alla valutazione degli altri elaborati relativi a quella modalità.

I candidati che sostengono l'esame per due o più specializzazioni e/o per più modalità, qualora non conseguano il punteggio minimo in una o più schede ad esse relative, ottengono il certificato di formazione limitatamente alle specializzazioni, od alla modalità, per le quali hanno conseguito l'idoneità.

Completata la valutazione degli elaborati, vengono aperte le buste piccole contenenti gli stampati con i nominativi dei candidati. Sui medesimi stampati vengono riportati il numero progressivo già apposto sulle buste grandi e sugli elaborati, e quindi, nell'apposito spazio riservato alla commissione, le votazioni riportate nelle varie prove.

Di tutte le operazioni di esame e delle deliberazioni prese dalla commissione esaminatrice si redige giorno per giorno un verbale sottoscritto da tutti i membri della commissione e dal segretario.

Concluse le operazioni di valutazione, l'elenco dei candidati con le rispettive votazioni conseguite viene affisso in un apposito albo, a disposizione del pubblico, presso l'ufficio provinciale sede della commissione di esame, dove deve restare per almeno 15 giorni.

Gli atti riguardanti l'esame vengono trasmessi, a cura del Presidente, all'ufficio provinciale, cui la commissione fa capo, che provvede a redigere i certificati, utilizzando apposite procedure informatiche rese disponibili dal centro elaborazione dati del dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici, ed a rilasciarli agli interessati.

4. Esame di candidati già titolari di un certificato di formazione in corso di validità

Se il certificato già posseduto è relativo alla sola specializzazione riguardante i prodotti petroliferi il candidato deve svolgere l'esame di integrazione con le stesse modalità previste per il primo rilascio.

Se il candidato richiede l'integrazione della specializzazione prodotti petroliferi deve svolgere elusivamente i questionari relativi a tale specializzazione.

Nel caso venga richiesto l'estensione di una o più specializzazioni per una modalità già posseduta verranno somministrati i questionari relativi alle specializzazioni richieste e lo studio del caso da svolgere con riferimento ad una specializzazione scelta dalla commissione fra le nuove specializzazioni richieste.

Nel caso venga richiesta l'estensione di una o più specializzazioni per una modalità non posseduta verranno assegnati i questionari relativi alla modalità ed alla specializzazioni richieste e lo studio del caso da svolgere con riferimento ad una specializzazione scelta dalla commissione fra le richieste relative alla nuova modalità.

I tempi consentiti per la compilazione degli elaborati sono i medesimi per quelli previsti per il primo rilascio.

Ai candidati risultati idonei viene ritirato il certificato già in possesso, anche se rilasciato da un altro Stato Membro, e ne viene rilasciato uno nuovo comprensivo delle ulteriori specializzazioni conseguite; la data di scadenza del nuovo certificato è la medesima del certificato precedentemente posseduto.

APPENDICE "A"

FAC-SIMILE DELLA DOMANDA DI ESAME PER IL RILASCIO DEL CERTIFICATO DI FORMAZIONE

Il Sottoscritto. . . . . *[1]* nato a . . . .
prov. . . il . . . . C.F. . . . .
di nazionalità . . . . , residente in
. . . . via/piazza . . . . n. . . . . c.a.p. .
telefono: . . . .
fax . . . .
e-mail . . . .

chiede

di sostenere l'esame di consulente per la sicurezza dei trasporti di merci pericolose, nonché il rilascio del relativo certificato, per la/le modalità di trasporto *[2]*, e relativo alle seguenti specializzazioni:
.... *[3]* ....
.... *[3]* ....
[4] Comunica inoltre di essere già in possesso di un certificato di formazione professionale per la modalità .... *[2]*, relativo alla/e specializzazione/i . . . .*[3]*, rilasciato da . . . . . *[5]*.

Il sottoscritto dichiara inoltre di non aver presentato analoga richiesta presso altri uffici del dipartimento per i trasporti, della navigazione e dei sistemi informativi e statistici i o presso altro stato comunitario.

Data: ....
Firma: ....

NOTE:

[1] Cognome e nome.

[2] "stradale", "ferroviaria", "per via navigabile", o tutte.

[3] Indicare uno o più gruppi di classi o tipi di merci pericolose, tra i seguenti:

a) Classe 1; esplosivi;

b) Classe 2, gas;

c) Classi 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 8 e 9;

d) Classe 7, materie radioattive;

e) Prodotti petroliferi, UN 1202, 1203 e 1223, 3475, ed il carburante per aviazione classificato ai N° ONU 1268 o 1863.

[4] Comunicazione da fare soltanto se ricorre il caso.

[5] Indicare l'ufficio provinciale del Dipartimento per i Trasporti Terrestri, o lo Stato comunitario, che ha effettuato il rilascio.

11A02767

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE ED I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI

Prot. n. 10898 DIV3/E Roma, 05/04/2011

Direzioni Generali Territoriali
Loro Sedi

REGIONE SICILIANA
Assessorato ai Trasporti Turismo e Comunicazioni
Direzione Trasporti
Via Notarbartolo n.9
90100 - Palermo

PROVINCIA AUTONOMA di TRENTO
Servizio comunicazioni e trasporti
Motorizzazione Civile
Lungadige S. Nicolò 14
TRENTO
33100 - Trento

PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO
Ripartizione Traffico e Trasporti
Palazzo Provinciale 3 b
Via Crispi 10
BOLZANO
39100 - Bolzano

REGIONE AUTONOMA
Friuli Venezia Giulia
D.C. Pianificazione – Sez Logistica e trasporto merci
Via Giulia 75/1
34126 Trieste

CONFINDUSTRIA
Roma

CONFAPI
Roma

ASSOCIAZIONI AUTOTRASPORTATORI
Loro sedi

ASSOCARRI
Milano

SUNFER
Roma

CONFCOMMERCIO
Roma

CONFEDERAZIONE NAZIONALE
ARTIGIANATO
Roma

FEDERCHIMICA
Milano

UNIONE PETROLIFERA
Roma

ASSOCIAZIONE ITALIANA COMMERCIO
CHIMICO
Milano

ASSOGASLIQUIDI
Roma

ASSOGPL
Roma

Oggetto: Consulente al trasporto di merci pericolose – Relazione annuale – Modifica della circolare A/9 del 6 marzo 2000.

La Circolare A/9 del 6 marzo 2000 (prot. 513/4915/10), emanata in attuazione del D.L.vo 4 febbraio 2000, n. 40, prescrive che entro il 31 dicembre di ogni anno il Consulente alla sicurezza

per il trasporto di merci pericolose debba consegnare la relazione annuale riferita all'attività di trasporto di merci pericolose dell'impresa presso cui opera.

In proposito le Associazioni di categoria hanno segnalato la difficoltà di raccogliere i dati necessari per la redazione della relazione annuale entro la data succitata.

Pertanto, al fine di corrispondere alle esigenze delle Aziende del settore, tenuto conto che il D.L.vo 35 gennaio 2010, n. 35, emanato in sostruzione del D.L.vo n. 40/2000, al comma 5 dell'articolo 11 prescrive che il Consulente alla sicurezza rediga la relazione annuale entro sessanta giorni dalla nomina e successivamente con cadenza annuale, il termine "entro il 31 dicembre di ogni anno", indicato al punto "3.1 Obblighi derivanti da attività ordinaria" della Circolare A/9 del 6 marzo 2000 (prot. 513/4915/10) è sostituito con "entro il mese di febbraio dell'anno successivo".

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
(Dott. Ing. Amedeo FUMERO)

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE ED I
SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI

ROMA, 22/09/11

Prot. n. 26759 DIV3/E

Alle Direzioni Generali Territoriali
Loro Sedi

Oggetto: Decreto Legge 31 maggio 2010, n. 78 – art. 6 comma 3 – Riduzione dei costi degli apparati amministrativi, convertito nella legge 122 del 30/7/2010.

Sono pervenute a questo Dipartimento richieste di chiarimenti circa l'applicabilità del disposto dell' art. 1 comma 1 della L. 122/10 ai compensi corrisposti ai componenti delle Commissioni di esame per Consulente alla sicurezza per il trasporto di merci pericolose.

La citata legge, nell'intento di ridurre e razionalizzare la spesa pubblica ha, come è noto, generalmente ridotto gli oneri a carico della finanza pubblica ed in particolare, ha previsto, con decorrenza 1 gennaio 2011, la riduzione del 10 per cento delle indennità, dei compensi, dei gettoni, delle retribuzioni o delle altre utilità comunque denominate, corrisposte dalle pubbliche amministrazioni, ai componenti di organi di indirizzo, direzione e controllo, consigli di amministrazione e organi collegiali comunque denominati ed ai titolari di incarichi di qualsiasi tipo.

Il nuovo quadro normativo ha inevitabilmente comportato, da parte degli organi preposti, numerosi chiarimenti in merito alle innovazioni introdotte dalla norma in questione.

In particolare, per quanto riguarda le attività di questa Amministrazione, si è consolidata la linea interpretativa che chiarisce che le norme di contenimento della spesa pubblica di cui al d. l. 78/2010 concernono esclusivamente le spese sostenute con ricorso diretto alle risorse di finanza pubblica e non si riferiscono alle spese finanziate esclusivamente con fondi provenienti dall'Unione europea o da privati.

Ciò premesso, tenuto conto che i compensi erogati a favore di componenti delle Commissioni di esame per Consulente alla sicurezza del trasporto di merci pericolose sono imputate ad un capitolo di spesa esclusivamente alimentato dai versamenti effettuati dai candidati agli esami, la riduzione del 10%, da applicare con decorrenza 1 gennaio 2011 non rientra, ad avviso dello scrivente, nel campo di applicazione della L. 122/10.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
Dott. Ing. Amedeo FUMERO